

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

L.R. 3 Gennaio 2005 - n° 1
Variante Generale



**Provincia
di Pistoia**

Responsabile del procedimento
Dr. Agr. Renato Ferretti

Dirigente del Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Progetto a cura del
Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

Dr. Agr. Renato Ferretti
coordinamento generale del progetto, infrastrutture, paesaggio e valutazione integrata

Dr. Enrico Bartoli
aspetti informatici e cartografici

Dr. Geol. Marco De Martin Mazzalon
aspetti geologico-ambientali

Dr. Arch. Giuseppina Di Loreto - Dr. Arch. Silvia Lombardi - Dr. Arch. Francesca Simonetti
aspetti urbanistici

Aspetti del territorio rurale, delle risorse territoriali e paesaggistiche
Ilaria Bonanno
con la collaborazione di Massimo Chiti, Massimo Zini, Giovanni Cotza

Informatizzazione
Walter Tosi
con la collaborazione di Laura Rai, Stefano Barducci, Piero Bracali, Alessandro Caselli

Collaborazione Generale
Carlo Selmi

OSSERVAZIONI Proposta Tecnica

APPROVATO
D.C.P. N°123 del 21.04.2009





Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
1	Autorità di Bacino del Serchio 27/01/2009 Prot. 12811	L'osservazione richiede di correggere ed integrare gli articoli 37 e 39 delle NTA al fine di esplicitare il valore del Piano di Bacino quale riferimento unico per la difesa del suolo dal rischio idraulico e da frana e per la prevenzione contro possibili effetti dannosi da interventi antropici. A tal fine richiede di richiamare l'art. 65 del D.L. 152/06 e s.m. e i., per evitare che i piani di uso e assetto del territorio siano in contrasto con il P.A.I. e con il Piano stralcio "Variante Stabilità dei Versanti" adottato. Inoltre, l'osservazione richiede di chiarire che i contenuti delle cartografie geomorfologiche ed idrauliche del P.T.C. non hanno efficacia qualora difformi da quelle degli elaborati citati in precedenza.	<p>Premesso che gli articoli 37 e 39 delle NTA della Variante di adeguamento e aggiornamento del PTC, correttamente pubblicate sul sito della Provincia con l'adozione della Variante in data 18/12/2008 Del. 433, dispongono che:</p> <ul style="list-style-type: none">○ <i>Il P.T.C. assume nel proprio quadro conoscitivo e fa propri tutti gli elaborati e le discipline dei Piani di Bacino del Fiume Arno, del Bacino Pilota del Fiume Serchio e in quelli del Bacini del Reno e del Po....</i>○ <i>...i Piani di Bacino che costituiscono riferimento essenziale, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione...</i> <p>I suddetti articoli esplicitano il valore di riferimento unico e sovraordinato del Piano di Bacino sugli strumenti di pianificazione territoriale e sugli atti di governo del territorio. Tuttavia, al fine di rendere la prescrizione inequivocabile, accogliamo ed integriamo gli articoli 37 e 39 delle NTA così come richiesto dall'Autorità di Bacino – Bacino Pilota del Fiume Serchio.</p> <p>ACCOLTA</p>



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail > r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
2	Autorità di Bacino del Fiume Arno 10/02/2009 Prot. 22156	L'osservazione sottolinea che; dall'esame della documentazione trasmessa; emerge un quadro ed una articolazione della Variante di PTC sostanzialmente conforme alla pianificazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno. L'osservazione prende inoltre atto che il PTC considera i contenuti e le previsioni gestionali del progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico, non ancora definitivamente approvato, precisando che gli stessi potrebbero essere oggetto di modifica a seguito delle osservazioni e concertazioni in corso.	Stante al giudizio di sostanziale conformità della Variante del PTC al Piano di Bacino del Fiume Arno, si accoglie quanto specificato nella osservazione presentata. ACCOLTA



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
3	Autorità di Bacino del Reno 12/02/2009 Prot. 24913	L'osservazione sottolinea che; dall'esame della documentazione trasmessa; emerge un quadro ed una articolazione della Variante di PTC sostanzialmente coerente con gli obbiettivi degli strumenti di pianificazione di Bacino del Fiume Reno. L'osservazione propone di aggiornare il quadro conoscitivo del PTC inserendo una nuova cartografia (o tematismo) che evidenzi gli ambiti di competenza delle diverse autorità di Bacino per agevolare i Comuni nell'individuazione dei Piani di Bacino a cui rapportarsi in fase di redazione dei propri PS.	Stante al giudizio di sostanziale conformità della Variante del PTC al Piano di Bacino del Reno, si accoglie quanto specificato nella osservazione presentata. In particolare, viene aggiornata la Tav.Qc 04 (sottobacini idrografici) riportando i limiti di competenza amministrativa delle varie Autorità di Bacino presenti sul territorio della Provincia. ACCOLTA



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
4	Arch. Marco Bernardi 16/02/2009 Prot. 26289	<p>L'osservazione, dalla consultazione del PTC, del Piano Rifiuti e del PS di Pistoia, rileva molti punti contrastanti e contraddittori, in particolare reputa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la localizzazione in contrasto con i siti idonei alla collocazione degli impianti.2) la programmazione dell'intervento ormai superata.3) Il finanziamento, individuato nel 2003, insufficiente.4) rilevante l'assenza di un progetto definitivo ed esecutivo.5) rilevante l'assenza di studi di settore specifici per il sito in questione.6) Inidonea la localizzazione al confine con la linea ferroviaria della quale è previsto da tempo l'ampliamento. <p>L'osservazione prospetta anche una dettagliata analisi ambientale dell'area per contestarne l'adeguatezza ad ospitare la realizzazione dell'impianto CDR.</p> <p>Infine, l'osservazione contesta la localizzazione del sito dell'impianto CDR contenuta nel Piano dei Rifiuti, in quanto si ritiene non possa avere effetto prescrittivo e valore di misura di salvaguardia, se non fino a quando non sia inserita, negli strumenti urbanistici e di governo del territorio locali, preceduta da una più attenta valutazione ai sensi della L.R.1/2005 e DPGRT n.51r del 2006.</p>	<p>In base all'Articolo 95 (c. 3-4-5) delle NTA del PTC si evince quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il quadro conoscitivo del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del PTC (<i>ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 22 Novembre 2007 n. 61</i>) (nella tavola di Quadro Conoscitivo QC12 sono individuate le relative localizzazioni degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti).2) I Piani, contenenti le scelte attinenti alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, la perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica, nonché qualsiasi altro intervento avente riflessi sull'assetto sul territorio, hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b) della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1.3) Le variazioni ai Piani, deliberate ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. 61/2007, alla L.R. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle previsioni, degli indirizzi e dei criteri e delle prescrizioni del P.T.C., non ne costituiscono variante ed a tal fine esse sono esaminate in Conferenza con le Autorità Statali e Regionali competenti. <p>L'eventuale ripermimetrazione, delocalizzazione o stralcio dell'area individuata come idonea ad ospitare l'impianto CDR non è quindi di competenza del PTC; poiché è il <i>Piano interprovinciale dei rifiuti e il piano di gestione dei rifiuti in Provincia di Pistoia</i> ad avere effetto prescrittivo ai sensi della L.R. n. 1/2005 e non viceversa. Pertanto, qualora debbano essere apportate modifiche ai Piani Rifiuti non sarà necessario aggiornare il Piano Territoriale di Coordinamento.</p> <p>Fatto salvo la necessità di operare una correzione dell'ubicazione dell'impianto CDR per renderla conforme con la localizzazione contenuta nel Piano Rifiuti, l'osservazione presentata non risulta nel suo complesso da accogliere.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

			<p>A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 21.04.2009, ATTO N.123, LA PROPOSTA DEL SERVIZIO E' COSI' MODIFICATA:</p> <p>In base all'Articolo 95 (c. 3-4-5) delle NTA del PTC si evince quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il quadro conoscitivo del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del PTC (<i>ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 22 Novembre 2007 n. 61</i>) (nella tavola di Quadro Conoscitivo QC12 sono individuate le relative localizzazioni degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti).2) I Piani, contenenti le scelte attinenti alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, la perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica, nonché qualsiasi altro intervento avente riflessi sull'assetto sul territorio, hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b) della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1.3) Le variazioni ai Piani, deliberate ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. 61/2007, alla L.R. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle previsioni, degli indirizzi e dei criteri e delle prescrizioni del P.T.C., non ne costituiscono variante ed a tal fine esse sono esaminate in Conferenza con le Autorità Statali e Regionali competenti, ma soltanto se contenute le localizzazioni all'interno di piani dei rifiuti approvati dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale 1 del 2005. Poiché l'attuale piano interprovinciale dei rifiuti è stato approvato prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1 del 2005 la localizzazione dell'impianto di CDR ivi prevista non può considerarsi prescrittiva, mentre sarà prescrittiva la localizzazione prevista dal nuovo piano interprovinciale ove l'attuale ubicazione dell'impianto potrà essere opportunamente modificata previo necessario accordo con il Comune di Pistoia. <p>Pertanto l'osservazione non è pertinente.</p> <p>NON PERTINENTE</p>
--	--	--	---



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
5	Esselunga s.p.a. Amblar s.r.l 18/02/2009 Prot. 28209	Osservazione A: Nella tavola P12 <i>"I Sistemi Funzionali. Il sistema del Florovivaismo"</i> le aree di proprietà degli autori, situate nella zona sud del Comune di Pistoia, sono campite di colore verde, come aree destinate a vivaismo in pieno campo. Nella tav. P06 <i>"Le città e gli insediamenti. Evoluzione del sistema insediativo"</i> le medesime aree sono campite di celeste, come aree per attrezzature e servizi. Gli osservanti chiedono che nella tavola P12 venga eliminata la campitura verde, in quanto tali aree sono state oggetto di variante al PRG comunale e destinate alla realizzazione di un complesso commerciale per la vendita al dettaglio, e non a vivaismo.	La tavola P12 è stata effettuata con l'ausilio della fotointerpretazione, che ha rilevato un'area verde assimilandola erroneamente ad un'area vivaistica. Pertanto la richiesta è accolta. Accolta.
		Osservazione B: Le NTA all'art. 63 (aree per nuove urbanizzazioni per le attrezzature ed i servizi) e all'art. 68 (il dimensionamento degli spazi per attrezzature e servizi) non prevedono le funzioni di natura commerciale, che sono previste all'art. 62 (aree per nuove urbanizzazioni produttive e commerciali) e all'art. 67 (il dimensionamento degli spazi per la produzione e per il commercio). Ciò crea una discrepanza con la tav. P06, dove le aree campite in celeste sono	La tav. P06 ha come riferimento temporale il 1998, e non pregiudica la successiva variante al PRG. Infatti lo strumento urbanistico che conforma la destinazione urbanistica è il Regolamento Urbanistico o il Piano Regolatore Generale, e non il Piano Territoriale di Coordinamento. Non accolta.

		<p>per attrezzature e servizi e quelle gialle sono aree produttive. Gli osservanti propongono due alternative: 1) creare una ulteriore colorazione per identificare le aree commerciali nella tav. P06; 2) Identificare le aree in oggetto nella tav. P06 con il colore giallo, e aggiungere nella legenda ad “aree produttive”, E COMMERCIALI, per coerenza con gli artt. 62 e 67 delle NTA.</p>	
		<p>Osservazione C: All'art. 62 punto 4) lett. k) e all'art. 67 punto 3 lett. d) delle NTA viene citato il comma 2 dell'art. 14 del P.I.T., che prevede che le aree di dimensioni superiori a 20.000 mq di superfici utili lorde, destinate a strutture commerciali, vengano rese utilizzabili per finalità pubbliche o di interesse pubblico una volta che cessino le attività ivi esercitate. I proponenti chiedono che in tali articoli sia introdotta una deroga all'applicabilità di questa norma per tutte le aree nelle quali le iniziative imprenditoriali ivi intraprese abbiano già iniziato il loro iter urbanistico o siano comunque già stati adottati gli strumenti urbanistici che ne consentano la realizzazione.</p>	<p>Non accolta in quanto non di competenza del PTC.</p> <p>Non accolta.</p>



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
6	Roberto Zelari 19/02/2009 Prot. 41157 Del 10/03/2009	Variante alla Sr 436 all'altezza dell'abitato della Colonna che interessa la proprietà dell'osservante, attualmente a vivaio, ma suscettibile di destinazione di carattere turistico-ricettivo. RICHIESTA: definire un tracciato coerente con l'esigenza del richiedente di mantenere unitaria la proprietà del Podere Panzana posto in comuni di Pieve a Nievole e Monsummano Terme.	Il PTC è stato elaborato in scala 1:25.000 e restituito in scala 1:50.000 per la Variante adottata, pertanto non può che dare indicazioni di massima sui tracciati della viabilità di progetto riportati, che verranno poi elaborati in scale adeguate e approfondite nei Piani Strutturali dei Comuni interessati. Si condivide il contenuto dell'osservazione, e si accoglie pertanto come raccomandazione per la fase progettuale, nella quale verrà tenuto conto delle motivazioni espresse dall'osservante. Accolta



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
7	Comune di Montale 24/02/2009 Prot. 31203	<p>Il Comune di Montale ha deliberato sulle presenti osservazioni con D.G.C. n° 31 del 21/02/2009.</p> <p>Osservazione A: La tav. P07 “<i>Le infrastrutture per la mobilità</i>” classifica come rete di supporto via Garibaldi, via Alfieri, e via Prov. Pratese per collegare la nuova variante Montalese (SP 5) a sud di Montale con la nuova strada di progetto in loc. Ponte Bocci, di collegamento con il casello autostrada di Prato Ovest. Tale individuazione non tiene conto della previsione del P.S., del vigente P.R.G. e del R.U. adottato, che assegnano al tratto di strada lungo il torrente Agna la valenza sovracomunale in sostituzione dell’attuale via Garibaldi, tra il Ponte alla Trave in loc. Montale-Stazione e l’innesto con la S.P. 5 Nuova Montalese, riconducendo via Garibaldi alla valenza di viabilità locale, potendo eventualmente ricavare al suo interno una pista ciclabile. La previsione della tav. P07 del tracciato tra via Garibaldi, via Alfieri</p>	<p>La rete di supporto, come scritto nell’art. 76 c. 6 delle N.T.A., è costituita dalle strade comunali e dai tratti di strade provinciali che non hanno le funzioni di primario collegamento intercomunale e che assolvono ad una funzione di collegamento fra aree e centri di interesse comunali, e quindi non sono di interesse sovracomunale. Pertanto si provvederà a correggere la legenda della tav. P07, modificando la dicitura “Rete stradale di interesse sovracomunale” in “Rete stradale e autostradale”. Nella tav. P07 si provvederà ad individuare il tratto di strada lungo il torrente Agna con valenza sovracomunale, che per mero errore materiale non è stato inserito.</p> <p>Accolta.</p>

		<p>e la via Prov. Pratese inoltre risulta inaccessibile per i mezzi di altezza superiore a m 3,20.</p> <p>A supporto di questa ipotesi viene rilevato:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella tav. P05 <i>“Le città e gli insediamenti. Le permanenze storiche”</i> tra la <i>“viabilità storica”</i> è stata individuata via Garibaldi, mancando però via Alfieri, individuata come <i>“viabilità presente al 1954”</i> nella tav. C.5-4 <i>“Invarianti e statuto dei luoghi”</i> del P.S.- nella tav. P13 <i>“Il sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica”</i> tra la <i>“viabilità che deve essere dotata di piste”</i> viene individuato un percorso attraverso la via vecchia Montalese, la variante Montalese e via Garibaldi. Ciò, se da un lato è condivisibile, è in contrasto con tav. P07 che mantiene via Garibaldi come direttrice principale senza individuarne l'alternativa;- nella tav. P10b <i>“I sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico ambientali”</i> tra i <i>“percorsi naturalistici ciclabili”</i> viene individuato un percorso che attraversa via Garibaldi e che quindi auspica il declassamento a strada di interesse locale.	
--	--	---	--

		<p>Osservazione B: Si chiede che la tavola del P.T.C. P08 <i>“La fragilità degli acquiferi”</i> venga aggiornata utilizzando la zonazione di dettaglio elaborata in fase di redazione del R.U.</p>	<p>I Comuni nei P.S. e nel R.U. provvedono a dettagliare ed aggiornare per il proprio territorio la cartografia relativa alla vulnerabilità degli acquiferi, secondo gli indirizzi del P.T.C.. Considerata la scala della pianificazione provinciale, 1:50.000, e la scala maggiormente di dettaglio comunale, 1:10.000, risulta evidente che non può contenere tutte le informazioni degli elaborati grafici di scala maggiore. Pertanto le indicazioni contenute nelle cartografie della variante generale al P.T.C. di Pistoia, costituiscono la conoscenza di base per lo sviluppo di ulteriori studi di dettaglio di ambito comunale o locale di supporto agli atti di governo del territorio.</p> <p>Non accolta.</p>
--	--	---	--



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto-proposta del Servizio	
8	Servizio Pianificazione Territoriale S.I.T. Promozione Turismo Commercio Provincia PT Prot. 32570 Del 25/02/2009	Modificare il nome di Norme Tecniche d'Attuazione in Disciplina di Piano più coerente con il contenuto pianificatorio strategico del PTCP. Modificare le prescrizioni non strettamente afferenti alle competenze ed alle politiche territoriali provinciali in direttive.	Vengono modificati gli articoli seguendo il criterio di mantenere le prescrizioni soltanto per gli argomenti di stretta competenza provinciale. Per lo "Statuto del Territorio" artt. 19-20-21 rimangono prescrizioni, mentre i rimanenti vengono trasformati in direttive. Per la "Strategia dello sviluppo territoriale della Provincia" vengono trasformate in direttive le prescrizioni presenti nei seguenti articoli: artt. 53-54-55-56-57-58-59-65-66-67-68, mentre le prescrizioni presenti agli artt.71-72-73, vengono trasformate in indirizzi.

Art. 3: Aggiungere la scala degli elaborati grafici e specificare i titoli delle tavv. P10a-P10b e P10c nel seguente modo:

P10a - I Sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico ambientali. (elementi areali)

P10b - I Sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico ambientali. (elementi lineari e puntuali)

P10c - I Sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico ambientali. (sistema funzionale per l'ambiente regionale e provinciale)

- Eliminare l' allegato 1 Catalogo di documentazione delle Tavole di piano e il Glossario, in quanto nell'attuale versione di aggiornamento del PTCP si ritengono superflui e sono stati inseriti all'interno della disciplina e degli elaborati cartografici tutti gli elementi per una lettura adeguata .

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art.5 comma 1, in questo punto della disciplina di piano dove viene citata per la prima volta la <i>L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1</i>, inserire la seguente specifica interpretativa: <i>“per L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1 si intende il testo aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni fino alla legge di manutenzione, L.R. 21 Novembre 2008, n.62.”</i> ▪ Art.5 comma 6 dopo Regolamento Urbanistico aggiungere le parole <i>“e comunque entro 36 mesi dall’approvazione del PTC”</i>; 	
		<p>Art. 8 togliere: <i>“e secondo la procedura generale indicata nell’Allegato 2 delle presenti Norme”</i>;</p>	
		<p>Art. 17: Aggiungere il comma 3 con la seguente dicitura: <i>“le schede degli edifici di rilevante valore storico architettonico saranno oggetto di aggiornamento periodico da approvare con determina dirigenziale”</i>;</p>	
		<p>Art. 34 comma 4 lett. e): aggiungere le parole <i>“fino alla ristrutturazione edilizia”</i>;</p>	

		Art. 41 comma 4 lett. c) terza alinea dopo impianti aggiungere <i>“fatte salve le previsioni contenute nel piano di settore di cui all’art. 95 della presenta disciplina”</i> ;	
		Art. 48 comma 7 dopo contigui aggiungere <i>“o nelle adiacenze in relazione alle esigenze strutturali”</i> ;	
		Artt. 6 comma 4 e 111 comma 2 togliere <i>“pena la nullità di qualsiasi atto contrastante come precisato dall’art. 51 della LR 1/05”</i> proprio perché già previsto dalla legge;	
		Togliere la maggior parte dei riferimenti indicati <i>“ad esempio o fra parentesi”</i> perché non idonei a far parte della disciplina e viceversa di contenuto descrittivo.	
		Per maggior chiarezza e ai fini di una maggior uniformità, sostituire gli elenchi puntati all’interno dei vari commi con elenchi alfabetici minuscoli, e i riferimenti di legge vengono riportati in un’unica forma per esteso, esempio: <i>L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1</i>	
		I dati geografici contenuti nella Tav. P04 <i>“Il territorio rurale: la struttura agraria”</i> sono aggiornati con quelli relativi all’anno 2006.	

		<p>Tav. P07: Nell'applicazione del D.Lgs 42/2004 l'individuazione delle fasce di rispetto dei 150 mt relativa alle acque pubbliche di cui agli elenchi nel R.D. 1775/1933, viene modificata considerando una fascia di rispetto di 150 mt a dx e sinx lungo l'asse del fiume con taglio ortogonale a monte e a valle.</p>	
		<p>Art. 85 comma 15: Viene tolto l'ultimo capoverso sostituito con: " e sono sottoposti a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, così come modificato dall'art. art. 43 della Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale n. 62/2008".</p>	
		<p>Art. 87: Per maggior chiarimento, inserire il comma 3: "Le superfici edificatorie minime che le aziende devono mantenere in produzione per il mutamento della destinazione d'uso agricolo, previsto alla lettera c) del comma 4 dell'art. 43 della L.R. 1/2005, si intendono quelle individuate dalla Tabella A di cui all'art. 85 comma 1 della presente Disciplina di piano".</p>	



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
9	Comune di Serravalle Pistoiese (<i>inviata per e-mail il 25/02/09</i>) 05/03/2009 Prot. 37502	Osservazione A: Sono state rilevate alcune incongruenze sull'Atlante degli edifici di rilevante valore storico architettonico, relativamente alla voce della schedatura "Normativa di riferimento" e nell'individuazione di alcuni immobili, come elencati nella nota. Osservazione B: Nella tav. QC08 " <i>Risorse di carattere paesaggistico ambientale e storico architettonico</i> " non sono stati individuati gli alberi monumentali lungo la via Montalbano in loc. Ponte Stella, che sono tutelati dal P.S. e dal R.U. di Serravalle.	La disciplina vincolistica sugli immobili schedati è sovraordinata rispetto alla normativa di riferimento riportata sulla schedatura stessa. Inoltre nel momento in cui è stato fatto il censimento degli edifici di interesse provinciale, sono stati presi contatti con tutte le Amministrazioni, chiedendo di verificare la schedatura effettuata. Le verifiche riscontrate sono state poi recepite nella schedatura provinciale, mentre quelle di cui all'osservazione saranno oggetto di aggiornamento periodico in un momento successivo, da approvare con determina dirigenziale, dietro specifica richiesta da parte della Provincia. Non accolta. I Comuni possono ulteriormente implementare nei propri Piani Strutturali, a seguito di specifici studi, gli alberi monumentali censiti dalla Provincia, senza che ciò comporti l'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali già censiti dalla Provincia. La presente segnalazione verrà presa in considerazione in occasione di un eventuale aggiornamento di tale censimento da parte della Provincia, verificando l'adeguatezza degli alberi individuati alla schedatura di riferimento e alla normativa in materia. Non accolta.

		<p>Osservazione C: Nella tav. P13 <i>“I sistemi funzionali. Il sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica”</i> non è stato individuato il centro storico di Serravalle Paese nel sistema delle città d'arte.</p>	<p>Nella tav. P13 le ellissi che individuano le aree turistiche rappresentano una esemplificazione e una simbologia per distinguere le diverse vocazioni turistiche del territorio. Pertanto la non inclusione all'interno del sistema delle città d'arte non corrisponde ad una esclusione, tanto più che Serravalle paese è posto in prossimità dell'area sistema delle città d'arte, e vi sono state individuate le numerose emergenze storico-architettoniche.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione D: Nella tav. P04 <i>“La struttura agraria”</i> non risultano del tutto individuate le aziende agrituristiche, come individuate dagli strumenti urbanistici del Comune.</p>	<p>La tav. P04 restituisce l'individuazione degli agriturismi al momento della redazione della tavola. Il Comune nei propri strumenti urbanistici può dettagliare e individuare ulteriori aziende agrituristiche, senza che ciò contrasti con il PTC.</p> <p>Non accolta.</p>



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
10	Ordine dei Geologi della Toscana 25/02/2009 Prot. 37503 del 5/3/2009	a) L'osservazione presentata, prescrive di integrare l'art. 38 delle NTA della Variante al PTCP prescrivendo ai comuni di effettuare indagini geofisiche con la finalità di produrre una zonazione del territorio comunale secondo le categorie di suolo identificate al capitolo 3.2.2. del D.M. 14/01/08. b) L'osservazione propone inoltre di integrare l'art.41 (la Fragilità dei corpi idrici profondi) con un richiamo del regolamento 46/r del DPGR 8/9/2008 attuativo della L.R. n.20 del 31/5/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". c) Si propone di integrare l'art. 60 (Titolo II – Capo II – Disciplina per le nuove urbanizzazioni) con un riferimento alla compatibilità con la pericolosità geologica ed idraulica delle nuove previsioni di impegno di suolo.	a) l'osservazione non è accolta in quanto non risulta necessario richiamare la normativa in vigore riguardante gli aspetti sismici per la progettazione. NON ACCOLTA b) l'osservazione non è accolta in quanto non risulta necessario richiamare la normativa in vigore riguardante la tutela delle acque dall'inquinamento. NON ACCOLTA C) l'osservazione non è accolta in quanto la compatibilità delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità geologica ed idraulica sono già adeguatamente contenute negli art.37 e 39 delle NTA, dove si prescrive ai Comuni, in sede di formazione dei piani strutturali e degli atti di governo del territorio e loro varianti, di effettuare le indagini necessarie a verificare la pericolosità del territorio al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono derivarne e di individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione. NON ACCOLTA



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
11	Corpo Forestale dello Stato 26/02/2009 Prot. 33544	a) Osservazioni relative alla Relazione Generale: RICHIESTA: correzione pagg. 60-61 dei dati relativi alle Riserve Naturali Statali	Si accoglie il punto 1, 2 e 3 dell'osservazione riguardo la modifica delle denominazioni e dei dati relativi alle Riserve Naturali statali e la variazione dell'Ente gestore di tali riserve. Parzialmente accolta
		b) Osservazioni relative alle Tavole del Quadro Conoscitivo. RICHIESTA: correzione della QC13 impianti e piste come riportato nell'osservazione	La tavola QC13 contiene quanto riportato nel piano di settore relativo alle Aree sciistiche attrezzate della Montagna Pistoiese redatto dalla Provincia di Pistoia di cui all'art.97 della Disciplina di piano, e pertanto non può essere variata la tavola come richiesto dall'osservante finché non sarà modificato il piano di settore di riferimento. Non accolta
		c) Osservazioni relative alle Tavole di Progetto: Tav. P06, e P10a evidenziata la presenza della pista "Beatrice" dismessa da più di 10 anni. Tav P07 RICHIESTA: inserire il tracciato che dovrebbe costituire la variante in prossimità del passo di Abetone	Le tavole osservate contengono quanto riportato nel piano di settore relativo alle Aree sciistiche attrezzate della Montagna Pistoiese redatto dalla Provincia di Pistoia di cui all'art.97 della Disciplina di piano, e pertanto non possono essere variate le tavole come richiesto dall'osservante finché non sarà modificato il piano di settore di riferimento. Non accolta Il PTC è stato elaborato in scala 1:25.000 e restituito al 1:50.000 per la Variante adottata, pertanto non può che dare indicazioni di massima sui tracciati della viabilità di progetto riportati, che verranno poi elaborati in scale adeguate e approfondite nei Piani Strutturali dei Comuni interessati. Non accolta

		<p>Tavola P13 Evidenziati impianti di risalita e piste site all'interno del territorio demaniale che risultano dismessi.</p>	<p>Vedi punto b) relativo alla Tav.QC13 Non accolta</p>
		<p>d) Osservazioni relative alle N.T.A.</p> <p>artt 76 – 77 RICHIESTA: inserire il tracciato che dovrebbe costituire la variante in prossimità del passo di Abetone</p> <p>art. 83 comma 4 – lettera a) RICHIESTA: eliminazione del riferimento alle riserve biogenetiche come specificato nell'osservazione.</p> <p>Art. 97 RICHIESTA: aggiornamento del Piano aree sciistiche.</p>	<p>Vedi punto c) relativo alla Tav.P07 Non accolta</p> <p>La parte dell'art.83, dove si fa riferimento alle riserve biogenetiche è nel comma 5 lettera a). Viene accolta la richiesta dell'osservante e pertanto eliminato il riferimento. Accolta</p> <p>Vedi punto c) relativo alla Tav.P07 Non accolta</p>



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
12	Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus 26/02/2009 Prot. 33566	Osservazione a: <i>Art. 34 comma 4 lettera a)</i> – I terreni della bonifica storica stanno perdendo ogni tipicità paesaggistica essenzialmente a causa del dilagare delle attività vivaistiche, che rappresentano il più rapido e radicale fattore di trasformazione del territorio. Propone di sostituire la lettera a) con “salvaguardare i caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica da ulteriori processi di espansione delle colture vivaistiche”	La Disciplina di piano del PTCP non può introdurre limitazioni alle tipologie culturali in modo specifico, in quanto limitante dell’attività d’impresa NON ACCOLTA
		Osservazione b: <i>Art. 35 comma 2</i> – Per l’elevata criticità che l’attività venatoria praticata nell’area denominata “Il Coccio” non ricadente nell’area protetta, determina disturbo per la fauna selvatica presente nella riserva naturale. Per la necessità di attuare una gestione omogenea, finalizzata alla conservazione del settore settentrionale del Padule e per la necessità di ampliare le opportunità di fruizione della Riserva Naturale sul lato Ovest. In considerazione anche del basso impatto del provvedimento sull’attività venatoria, la parte non protetta del Coccio è di soli ha 14 ed ospita un solo appostamento fisso di caccia. Propone di inserire la prescrizione “istituire una zona di rispetto venatorio nell’area denominata Il Coccio, naturale porta di accesso all’area protetta sul lato ovest del bacino palustre”	Le zone di rispetto venatorio sono disciplinate dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Tale Piano è lo strumento di pianificazione e di programmazione diretto al coordinamento delle attività di valorizzazione, salvaguardia ed uso delle risorse faunistiche della Provincia di Pistoia ed ai sensi dell’art. 93 comma 4 della Disciplina di piano viene assunto come parte integrante del PTCP. Il Consiglio Provinciale, con Delibera n. 312 del 12 Settembre 2006, ha approvato il Piano Faunistico Venatorio per il periodo 2006-2010. L’osservazione proposta rientra pertanto nella competenza di tale Piano di Settore NON ACCOLTA
		Osservazione c: <i>Art. 48 comma 7</i> – Nell’esigenza di allentare la pressione venatoria nel Padule di Fucecchio, che negli ambiti territoriali contigui raggiunge livelli critici, di gran lunga superiori rispetto a qualsiasi altra area del territorio pistoiese e limita le	L’istituzione delle giornate di silenzio venatorio è stabilita dalla L. 157/92 e dalla L.R. 3/94 ed ulteriormente regolamentata dal Piano Faunistico Venatorio. Tale Piano è lo strumento di pianificazione e di programmazione diretto al coordinamento delle attività di valorizzazione, salvaguardia ed uso delle risorse faunistiche della Provincia di Pistoia ed ai sensi dell’art. 93 comma 4 della Disciplina di piano viene assunto come parte integrante del PTCP. Il Consiglio Provinciale, con Delibera n. 312 del 12 Settembre

		<p>possibilità di sosta e di svernamento di specie di uccelli maggiormente sensibili come l'Oca selvatica. Propone di inserire fra gli indirizzi che dovranno recepire i Piani Settoriali di Gestione delle Aree Protette "istituzione di una terza giornata settimanale di silenzio venatorio"</p>	<p>2006, ha approvato il Piano Faunistico Venatorio per il periodo 2006-2010. Il PTCP, nell'ambito delle proprie competenze, all'art. 48 comma 9 lettera e), ha previsto il criterio dell' "esercizio venatorio finalizzato alla conservazione e miglioramento della risorsa faunistica" a cui i PS si conformeranno per le azioni specifiche di salvaguardia per i caratteri paesaggistici presenti, in particolare per siepi, alberature, rete idraulica, chiari e vegetazione palustre per gli ambiti contigui</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione d: <i>Art. 48 comma 9 lettera g)</i> – Il Coccio, per la sua posizione lungo l'Argine Strada, risulta in posizione ottimale per offrire una finestra sull'area protetta dalla parte del Comune di Ponte Buggianese, (gli accessi attuali sono dai comuni di Larciano e Monsummano Terme). Propone di sostituire la lettera g) con "creazione di porte di accesso all'area protetta, con particolare riferimento all'area denominata Il Coccio (lato Ponte Buggianese)"</p>	<p>La Disciplina di piano, all'art. 48 stabilisce criteri generali a cui i PS dovranno conformarsi. Ulteriori indicazioni specifiche rimangono di possibile competenza degli strumenti urbanistici comunali</p> <p>NON ACCOLTA</p>



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
13	Unione Provinciale Agricoltori di Pistoia 27/02/2009 Prot. 34475	Osservazione a: <i>Art. 48 comma 2 e 3</i> – I collegamenti paesistico ambientali fra i terreni collinari e le aree umide non devono avere limitazioni nell'esercizio dell'attività agricola (esclusione di alcune tipologie culturali ecc.), fatta salva la salvaguardia della maglia campestre e dei fossati di scolo. Si propone inoltre di eliminare l'intera lettera a) del comma 3 sui parchi urbani e sui sistemi di continuità dell'area a verde	Il comma 2 non comporta specificatamente la limitazione dell'esercizio dell'attività agricola. Tale osservazione non può essere accolta in quanto le ulteriori specifiche e le integrazioni saranno eventualmente introdotte dai Comuni nell'ambito della loro specifica attività regolamentare sulla destinazione dei suoli. NON PERTINENTE Il Comma 3 lettera a) riguarda le aree in cui i corsi d'acqua attraversano il sistema insediativi, dove non è prevista l'attività agricola. NON ACCOLTA
		Osservazione b: <i>Art. 48 comma 8</i> – Relativamente alla dimensione degli ambiti territoriali contigui alla riserva del Padule di Fucecchio, si condivide il principio generale di dare ai Comuni la facoltà di effettuare ulteriori indagini, ma non quando esso porta ad una limitazione dell'attività agricola	La possibilità di modificare o integrare la dimensione dell'ambito territoriale contiguo potrà essere effettuata dai Piani Strutturali dei Comuni interessati a seguito di ulteriori indagini, pertanto la valutazione di eventuali limitazioni dell'attività agricola è eventualmente di competenza dei Comuni a seguito delle valutazioni specifiche effettuate sul territorio. NON ACCOLTA
		Osservazione c: <i>Art. 48 comma 9 lettera d) e comma 10 lettera b)</i> – Nelle aree agricole deve essere valorizzata tutta l'agricoltura e non soltanto quella biologica. Propone di sostituire "l'agricoltura biologica" con "l'agricoltura basata sul criterio della condizionalità" prevista dalla Politica Agricola Comunitaria	Probabilmente ha citato erroneamente il comma 10 lettera b) ma si riferiva alla lettera c) relativa all'agricoltura biologica. I criteri citati all'art. 9 riguardano specifiche azioni di salvaguardia per i caratteri paesaggistici presenti negli ambiti contigui ed in particolare per siepi, alberature, rete idraulica, chiari e vegetazioni palustri e sono criteri di valorizzazione e non di esclusione dell'agricoltura basata sul criterio della condizionalità. NON ACCOLTA
		Osservazione d: <i>Art. 80 comma 6</i> – Le aree non devono essere obbligatoriamente suddivise in sub-aree, ma ciò costituisce una possibilità. Propone di sostituire "sono" con "possono essere"	L'individuazione di tali sottozone è prevista dall'art. 40 comma 3 della L.R. 1/2005, pertanto l'eventuale possibilità di individuazione non è di competenza del PTCP ma prescritta dalla Legge Regionale. NON ACCOLTA

		<p>Osservazione e: <i>Art. 81 comma 5</i> – Pur condividendo la tutela degli elementi tipici del paesaggio agrario, compresa quella ambientale, emergono preoccupazioni relativamente agli effetti che può produrre il riferimento all’incentivo delle pratiche culturali ecocompatibili. Propone di aggiungere alle pratiche da incentivare, tutta l’attività agricola</p>	<p>La Disciplina di piano del PTCP già contiene quanto richiesto dall’osservante.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione f: <i>Art. 83</i> – Si ritiene che il PTC possa contribuire fortemente al recupero della gestione delle aree boscate, prevedendo forme di incentivo per la valorizzazione delle superfici boscate e di gestione del territorio</p>	<p>La Disciplina di piano del PTCP già contiene quanto richiesto dall’osservante.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione g: <i>Art. 85</i> – Nello spirito della normativa regionale, la definizione di indici per l’edificabilità in aree rurali, costituisce elemento di riferimento non vincolante. Infatti le dimensioni dei fabbricati sono strettamente correlate all’effettiva necessità aziendale. Propone che tale principio sia riportato nell’articolo: “Dimensioni di fabbricati superiori a quanto previsto nella tabella, potranno essere concesse dietro specifica valutazione in base alle effettive necessità dell’attività agricola indicata nel PMA”. Propone inoltre di inserire la possibilità di costruzione di fabbricati necessari alle attività connesse, come definita dall’art. 2135 del C.C.</p>	<p>La Disciplina di piano del PTCP già contiene quanto richiesto dall’osservante.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione h: <i>Art. 85 comma 1 Tabella A</i> – Nella tabella manca il riferimento agli allevamenti per la costruzione di unità abitative. Propone inoltre di individuare un criterio di parificazione per le coltivazioni non previste nella tabella</p>	<p>L’attività di allevamento è dimensionata sulle basi delle superfici agricole disponibili a cui è riferita la capacità di edificare</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione i: <i>Art. 85 comma 7</i> – In riferimento alla localizzazione degli edifici propone di precisare che tale principio si applica dove ciò è possibile e che è comunque in funzione delle necessità dell’azienda</p>	<p>Non accolta in quanto contraria agli indirizzi generali di pianificazione del PTCP</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione l: <i>Art. 85 comma 10</i> – La limitazione prevista per gli uffici, di non superare le superfici indicate nella Tabella B ed il limite massimo di mq. 200 per le</p>	<p>La dimensione massima di mq. 200 per gli uffici, consentita per le aziende vivaistiche, è già abbondantemente superiore rispetto a quelle previste per le altre attività agricole ed è da considerarsi la superficie massima realizzabile, anche in considerazione che tale attività si configura comunque nell’ambito dell’attività agricola e non di altro genere.</p>

		<p>aziende vivaistiche, si trasforma in vincolo per le imprese di dimensioni medie e grandi. Propone di non porre limiti nella dimensione massima degli uffici, che rappresentano il luogo preposto per la fase di promozione e vendita dei prodotti</p>	<p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione m: <i>Art. 85 comma 10 Tabella C</i> – L'indice per le mense e refettori oltre 50 addetti, ha un valore troppo basso, propone di elevarlo a 5 mq. Le aziende fino a 5 dipendenti hanno l'obbligo di avere refettori e mense, propone di unificare le prime due righe in una sola "fino a 20 addetti". Propone inoltre di prevedere una dimensione per spogliatoi e servizi igienici, anche se minima, per le aziende di piccole dimensioni che hanno pochi addetti (es. un unico addetto), superiori a quelle previste ritenute insufficienti. Gli obblighi igienico sanitari e di sicurezza sul lavoro gravano anche sulle aziende di piccole dimensioni, propone di togliere il riferimento alla Tabella A indicato nel titolo della tabella stessa</p>	<p>Si ritiene accoglibile la prima parte della proposta relativa alle modifiche della Tabella C. Per quanto riguarda la seconda parte, relativa alle aziende di piccole dimensioni, che non hanno i requisiti corrispondenti a quelli indicati nella Tabella A, non è specificatamente vietata la realizzazione di servizi igienici, per la realizzazione dei quali valgono le vigenti normative per gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza sul lavoro. D'altra parte sembra opinabile che le aziende con requisiti inferiori a quelli indicati nella Tabella A, rientrino nella categoria delle imprese agricole con una struttura aziendale che comporti l'utilizzo di addetti esterni.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione n: <i>Art. 85 comma 11</i> – L'indice dimensionale per le stalle in base alla superficie a seminativo, non tiene conto dell'effettivo numero dei capi allevati, propone di adeguare questa attività. Ai fini dell'indice vengono considerati solo i terreni a seminativo, propone di aggiungere tutte le superfici a foraggiere, con la specifica per i pascoli ed i prati di un indice inferiore a quello dei seminativi ed ai prati-erbai</p>	<p>Quanto richiesto nella prima parte dell'osservazione contrasta con quanto disposto con la L.R. 1/2005. Per quanto osservato nella seconda parte si rileva che nella Disciplina di piano è in realtà già contemplato il vantaggio per i pascoli ed i prati, infatti gli stessi vengono equiparati alle superfici a foraggiere nella Tabella A dell'art. 85 della Disciplina di piano. Per l'allevamento dei capi è ben noto che con le superfici a foraggiere si possono allevare più capi di bestiame rispetto alle stesse superfici di prato e pascolo</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione o: <i>Art. 85 comma 12 Tabella D</i> – La dimensione degli annessi riportate nella tabella sono ritenute insufficienti per le aziende delle dimensioni previste. Propone di sostituire la Tabella D con la previsione del dimensionamento dei fabbricati sulla base della Tabella B di cui al comma 9, ricondotta in proporzione alla superficie effettivamente coltivata o introducendo un'altra tabella intermedia. Propone inoltre di prevedere il dimensionamento dei fabbricati, anche in base al sistema di lavoro ed al parco macchine utilizzato</p>	<p>Si prevede l'inserimento di un comma ulteriore che specifica che la dimensione massima degli annessi, per le aziende agricole con superficie fondiaria compresa fra quelle della Tabella A e le superfici fondiarie minime di cui al comma 8, previste nella Tabella D, potranno essere aumentate in proporzione all'indice ottenuto.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

		<p>Osservazione p: <i>Art. 85 comma 14</i> – Le strutture che non sono in muratura, come le serre fisse, silos metallici e simili, sono strettamente necessari all'attività praticata e non utilizzabili per altri fini. Propone di non prevedere il P.A.P.M.A.A. per la realizzazione di questo tipo di strutture</p>	<p>La normativa di riferimento è quella della L.R. 1/2005 che non prevede quanto osservato.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione q: <i>Art. 86</i> – In un momento in cui le aziende agricole sono sempre più legate al mercato e devono al contempo affrontare una crisi strutturale, propone tra le caratteristiche degli annessi, di prevedere anche una tipologia di strutture leggere. Propone inoltre, di precisare al secondo comma, che l'aggregazione degli edifici, è da attuare "ove è possibile"</p>	<p>L'installazione di manufatti precari, realizzati in legno o con altri materiali leggeri, è già previsto dall'art. 7 del Regolamento di attuazione n. 5/2007 del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005.</p> <p>Il termine "favorire" l'avvicinamento o l'aggregazione, rende già implicito che tale tipo di localizzazione verrà realizzata ove è possibile.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione r: <i>Art. 87 comma 3</i> – Con il fine di chiarire meglio il termine "diversi", dopo le parole "lo strumento urbanistico comunale può prevedere interventi diversi", propone di integrare con la frase "in aggiunta a quanto sopra previsto"</p>	<p>Si ritiene che la proposta possa esprimere il concetto con maggior chiarezza.</p> <p>ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione s: <i>Art. 99 comma 6 (ultima riga)</i> – Non condivide che gli strumenti di pianificazione intervengono indicando quali coltivazioni praticare in aree a prevalente od esclusiva funzione agricola. Propone, per le aree agricole, di togliere tale punto od in subordine, sostituire i termini "ottimizzazione e riconversione" con "incentivazione"</p>	<p>L'osservazione comporta una interpretazione del comma 6 dell'articolo 99 estremamente specifica per le aree agricole, mentre si ritiene corretta la dicitura "in presenza di situazioni caratterizzate dalla presenza di corpi idrici sotterranei soggetti a rilevanti abbassamenti ..."</p> <p>L'incentivazione è già prevista nelle azioni di risposta indicate a questo comma.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione t: <i>Art. 99 comma 7</i> – Non tutto il territorio agrario è servito da acquedotto pubblico. Propone di escludere il settore agricolo dal concetto di evitare nuovi insediamenti con approvvigionamenti di acqua sotterranea</p>	<p>Gli insediamenti oggetto del comma 7 dell'art. 99 non si riferiscono a fabbricati rurali.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione u: <i>Art. 109</i> – Il termine perequazione previsto dall'art. 60 della L.R. 1/2005 ha valenza anche sull'economia privata, propone che sia aggiunto il concetto "privatistico", all'economia territoriale</p>	<p>L'osservazione sollevata non è pertinente con quello che si intende per "perequazione territoriale". La "perequazione urbanistica" che può interessare più direttamente il concetto "privatistico" può essere prevista dagli strumenti urbanistici Comunali.</p> <p>NON PERTINENTE</p>



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
14	Genunzio Giannoni 27/02/2009 Prot. 34456	Nella Tavola P.12 relativa ai sistemi funzionali, sistema del florovivaismo, comunica che non è stato censito come area florovivaistica un appezzamento di terreno in Comune di Pieve a Pevole (ha. 09.25.00), interessato da colture floricole e vivaistiche in rotazione. Si chiede l'integrazione di tale tavola individuando l'appezzamento indicato a coltivazione florovivaistica	La tav. P12 deriva da fotointerpretazione. In considerazione della vocazione florovivaistica dell'appezzamento segnalato, tale area sarà inserita come colture specialistiche, vivaismo in pieno campo. ACCOLTA



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
15	Tesi Barbara Leg. Rapp.te della Az. "TESI UBALDO E FIGLI Società Agricola Semplice" 27/02/2009 Prot. 34332	Nella Tavola P.12 relativa ai sistemi funzionali, sistema del florovivaismo, comunica che non è stato censito come area florovivaistica un appezzamento di terreno in Comune di Pieve a Pevole (ha. 06.05.50), interessato da colture vivaistiche in pieno campo. Si chiede l'integrazione di tale tavola individuando l'appezzamento indicato a coltivazione vivaistica	La tav. P12 deriva da fotointerpretazione. In considerazione della vocazione vivaistica dell'appezzamento segnalato, tale area sarà inserita come colture specialistiche, vivaismo in pieno campo. ACCOLTA



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail > r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
16	Comune di Monsummano Terme 27/02/2009 Prot. 34611	a) "Statuto del territorio", Parte II delle NTA, l'osservante ritiene che l'impostazione finalizzata ad obiettivi prescrittivi non sia conforme a quanto è previsto dall'art.51, comma 1 della LR 1/05. RICHIESTA: modificare negli artt. dal 9 al 46, il termine "prescrizione" con il termine "indirizzi" o "direttive".	Vengono modificati alcuni degli articoli indicati, seguendo il criterio di mantenere le prescrizioni soltanto per gli argomenti di stretta competenza provinciale ovvero per gli artt. 19-20-21. Parzialmente accolta

		<p>b) “Strategia dello sviluppo territoriale della Provincia”, Parte III delle NTA, l’osservante ritiene che alcuni articoli che prevedono prescrizioni dettagliate sulla definizione architettonica degli interventi ritenuti invece di competenza comunale, rappresentino così uno sconfinamento della pianificazione provinciale.</p> <p>RICHIESTA: modificare negli artt. dal 47 al 90 il termine “prescrizione” con il termine “indirizzi” o “direttive”.</p>	<p>Vengono modificati alcuni degli articoli indicati, seguendo il criterio di mantenere le prescrizioni soltanto per gli argomenti di stretta competenza provinciale quindi vengono trasformate in direttive le prescrizioni presenti nei seguenti articoli: artt. 53-54-55-56-57-58-59-65-66-67-68</p> <p>Mentre le prescrizioni presenti agli artt.71-72-73, vengono trasformate in indirizzi.</p> <p>Parzialmente accolta</p>
		<p>c) Le uniche prescrizioni di competenza del PTCP sono quelle previste dal comma 3 lettere a) e b) dell’art.51 della LR 1/05. L’osservante ritiene pertanto sia opportuno riservare la prescrizione della norma del PTC su PS e RU, alle specifiche competenze della Provincia indicate al comma sopracitato, e raccordando l’insieme di indirizzi, direttive e residue prescrizioni in atti e procedimenti regolamentari specifici. Stessa cosa per le disposizioni che riguardano la conformazione al PTC dei vigenti strumenti urbanistici comunali.</p>	

		<p>RICHIESTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art.5, comma 3 : modificare l'applicazione delle prescrizioni in applicazione di indirizzi o direttive; ▪ Art.5 comma 6: specificare che non debbono essere adeguati gli strumenti di pianificazione territoriale al PTCP quando le varianti non siano di carattere generale; ▪ Art.111 comma 1: cassare la prima alinea; ▪ Art.111 comma 2: cassare l'intero comma. 	<p>La modifica al comma 3 dell'art. 5 non è accolta, in quanto si snaturerebbe il P.T.C. Non accolta.</p> <p>Il comma 6 è una norma introdotta dal Consiglio provinciale per garantire il progressivo e reciproco adeguamento degli strumenti urbanistici. Non accolta.</p> <p>L'art.111 viene modificato eliminando al comma 2 la dicitura: <i>“pena la nullità di qualsiasi atto contrastante”</i>. Parzialmente accolta</p>
		<p>d) Le fasce di territorio contermini all'Autostrada A11 non sono sottoposte al vincolo paesaggistico in attuazione del D.M. del 26-4-1973.</p> <p>RICHIESTA: escludere dall'ipotesi di vincolo le suddette fasce di territorio in quanto si tratta di aree comprese quasi totalmente nel “sistema insediativo” indicato nel PS;</p>	<p>Le perimetrazioni riportate nel PTC sono state individuate ai sensi del D.Lgs 42/02 (riferimento:149-1973, Parte B). A seguito di informazioni ricevute riguardo la richiesta di svincolo che il Comune di Monsummano Terme aveva inoltrato nel Luglio 2008 alla Regione Toscana in occasione della verifica delle aree vincolate per il PIT con valenza di Piano Paesaggistico, siamo venuti a conoscenza del fatto che la suddetta richiesta, ritenuta legittima dalla Regione Toscana è stata a sua volta inoltrata alla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Culturali, che però non ha dato ad oggi nessuna risposta in merito. In assenza di tale risposta non è possibile per altri Enti svincolare il tratto dell'autostrada richiesto, e pertanto solo in presenza di un atto che annulli il riferimento sopracitato sarà possibile accogliere la richiesta dell'osservante e modificare il PTC. Non accolta</p>

		<p>e) Non si ritrovano nel PTC alcune aree ed immobili notificati ai sensi della L 1497/1939 e rappresentati nei vigenti PS ed RU.</p> <p>RICHIESTA: inserire tutto l'insieme delle aree e degli immobili a vario titolo "vincolati" dal Codice dei Beni Culturali, identificati specificatamente nei vigenti strumenti comunali.</p>	<p>Ai sensi dell'art.51, comma 2 lettera c) della LR 1/05, <i>"il PTC deve individuare gli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale"</i>. La disciplina vincolistica sugli immobili schedati è comunque sovraordinata rispetto alla normativa di riferimento riportata sulla schedatura e l'individuazione degli edifici fatta nell'ambito del quadro conoscitivo del PTC è riferita pertanto ad una individuazione di interesse provinciale, che serve da quadro di riferimento di natura conoscitiva per definire in maniera puntuale a livello di piano strutturale i beni di interesse storico e architettonico. Il Comune quindi, ai sensi dell'art.16, comma 2 lettera c) delle NTA del PTC implementa e dettaglia tale schedatura a livello comunale, senza che ciò comporti un'implementazione della schedatura del PTC. Inoltre nel momento in cui è stato fatto il censimento degli edifici di interesse provinciale, è stato richiesto a tutte le Amministrazioni di verificare la schedatura effettuata, con nota del maggio 2005 e successivi solleciti, le verifiche riscontrate sono state poi recepite nella schedatura provinciale, mentre quelle di cui all'osservazione saranno oggetto di aggiornamento periodico in un momento successivo, dietro specifica richiesta da parte della Provincia, da approvare con determina dirigenziale.</p> <p>Non accolta</p>
--	--	---	---



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
17	WWF Onlus 28/02/2009 Prot. 35163 del 02/03/2009	Osservazione a: <i>Art. 11 comma 4 lettera b)</i> – Il Piano Faunistico Venatorio approvato nel settembre 2006 dalla Provincia di Pistoia non recepisce alcuna delle più importanti disposizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria, soprattutto in materia di protezione degli uccelli migratori. Esso non individua aree di protezione adeguate lungo le rotte migratorie, così come disposto dall'art. 1 della Legge 157/92. Propone di integrare la lettera b): "per la tutela della fauna selvatica valgono le disposizioni del Piano Faunistico Venatorio, approvato con D.C.P. del 12 Settembre 2006 n. 308, che dovrà essere opportunamente integrato da specifiche misure di protezione degli uccelli migratori. Risulta altresì necessario la piena applicazione della L.R. 56/00, ovvero degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nella D.G.R. 644/04. Per le specie di particolare rilevanza conservazionistica presenti nel territorio provinciale sono necessari specifici Piani d'Azione"	L'osservazione risulta non pertinente in quanto materia non di competenza del PTCP ma del Piano Faunistico Venatorio approvato con D.C.P. del 12 Settembre 2006 n. 308, in ottemperanza alle leggi citate dall'osservante NON PERTINENTE
		Osservazione b: <i>Art. 15</i> – Propone di inserire un ulteriore comma: "La Provincia nell'esercizio delle proprie competenze in materia faunistico venatoria, individua nuove aree di protezione lungo le rotte migratorie, con particolare riferimento ai valichi montani ed alle aree idonee alla sosta degli uccelli acquatici	L'osservazione risulta non pertinente in quanto materia non di competenza del PTCP ma del Piano Faunistico Venatorio approvato con D.C.P. del 12 Settembre 2006 n. 308 NON PERTINENTE
		Osservazione c: <i>Art. 46 commi 4 e 5</i> – L'articolo non affronta una criticità principale, costituita dall'insediamento di vivai per la produzione di piante ornamentali, che costituisce una minaccia per l'area della bonifica storica del Padule di Fucecchio e che soprattutto in	L'insieme delle norme della Disciplina di piano del PTCP di carattere territoriale e paesaggistico, contengono quanto richiesto dall'osservante ed inoltre non è possibile introdurre limitazioni alle tipologie culturali in modo specifico, in quanto limitante dell'attività d'impresa NON ACCOLTA

		<p>Comune di Ponte Buggianese, sta rapidamente trasformando il paesaggio agrario tradizionale, con gravi conseguenze ambientali e paesaggistiche. Propone al comma 4 di inserire il seguente obiettivo per il territorio rurale fra la lettera c) e la lettera d): "l'arresto dell'espansione delle attività vivaistiche, comprese le coltivazioni in pieno campo, nei terreni della bonifica storica del Padule di Fucecchio". Propone inoltre di inserire al comma 5 la seguente invariante per il territorio rurale: "l'agricoltura tradizionale del territorio della bonifica storica come componente strutturale del paesaggio, la cui permanenza è condizione essenziale per la conservazione di agroecosistemi che costituiscono l'habitat di numerose specie animali selvatiche ed esercitano una insostituibile funzione cuscinetto fra gli insediamenti abitativi e produttivi e l'area naturale del Padule di Fucecchio"</p>	<p>A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 21.04.2009, ATTO N.123, LA PROPOSTA DEL SERVIZIO E' COSI' MODIFICATA:</p> <p>L'insieme delle norme della Disciplina di piano del PTCP di carattere territoriale e paesaggistico, contengono quanto richiesto dall'osservante, comunque per maggiore chiarezza viene integrata la lettera A del comma 4 dell'articolo 34 con la seguente aggiunta: "non consentendo l'introduzione di colture in contenitore".</p> <p>ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione d: <i>Art. 48 comma 5</i> – In Provincia di Pistoia esiste una sola Riserva Naturale Provinciale, quella del Padule di Fucecchio. Non ha senso citare alcune aree in essa comprese come si trattasse di altre aree protette, né è corretto parlare di riserva o parco delle Bimestre, dato che non è mai stato istituito. E' auspicabile che vi sia un forte impegno al fine di istituire realmente nuove aree protette negli ambiti territoriali, che per ricchezza e qualità delle comunità floristiche e faunistiche presenti, lo richiedano. Nuove aree protette sono in particolare da individuarsi sull'Appennino, anche in continuità con parchi e riserve naturali istituite da Province contermini</p>	<p>L'art. 48 della Disciplina di piano del PTCP, in particolar modo al comma 5, individuano gli elementi areali costituiti dalle aree di valore paesaggistico ambientale della Provincia di Pistoia e già contiene quanto osservato</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione e: <i>Art. 49</i> – Propone l'aggiunta di un nuovo comma, dopo il comma 4: "La realizzazione di nuovi insediamenti turistici nelle aree sistema indicate nella Tavola P13, ed in particolare nel sistema del turismo naturalistico del Montalbano (che risulta intensamente frazionato da confini amministrativi comunali), deve essere concordato dai comuni territorialmente interessati nell'ambito di una strategia pianificata di sviluppo del settore, che</p>	<p>L'art. 49 della Disciplina di piano del PTCP, è da ritenersi esaustivo ai fini edificatori, relativamente al sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica, anche in considerazione di quanto contenuto ai commi 3 e 4 punto b</p> <p>NON ACCOLTA</p>

	tenga conto della necessità di tutelare i beni paesaggistici e di perseguire un'armonica fruizione turistica su scala comprensoriale	
	Osservazione f: Propone che il Piano Territoriale di Coordinamento adottato, venga inserita una clausola in base alla quale su tutto il territorio provinciale venga fatto obbligo a soggetti pubblici e privati di ripiantumare lo stesso numero di alberi tagliati o abbattuti da eventi naturali, salvo il caso di tagli colturali autorizzati	Quanto richiesto non è di competenza del PTCP NON PERTINENTE



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
18	Comune di Larciano 28/02/2009 Prot. 35186 del 02/03/2009	a) "Elaborati grafici": RICHIESTA: 1. Tav. QC07: l'abitato dei Puntoni nel PS era stato tolto dal perimetro delle aree contigue del Padule di Fucecchio, verificare; 2. Tav. QC08: gli edifici classificati di valore non corrispondono agli edifici classificati di valore in base al PS, verificare;	a) 1. il perimetro dell'area contigua non può essere variato in quanto conforme alla cartografia allegata alla DCP 61 del 25/06/96 relativa alla Riserva del Padule di Fucecchio, finora non modificato con alcun atto successivo. Non accolta 2. Ai sensi dell'art.51, comma 2 lettera c) della LR 1/05, " <i>il PTC deve individuare gli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale</i> ". La disciplina vincolistica sugli immobili schedati è comunque sovraordinata rispetto alla normativa di riferimento riportata sulla schedatura e l'individuazione degli edifici fatta nell'ambito del quadro conoscitivo del PTC è riferita pertanto ad una individuazione di interesse provinciale, che serve da quadro di riferimento di natura conoscitiva per definire in maniera puntuale a livello di piano strutturale i beni di interesse storico e architettonico. Il Comune quindi, ai sensi dell'art.16, comma 2 lettera c) delle NTA del PTC implementa e dettaglia tale schedatura a livello comunale, senza che ciò comporti un'implementazione della schedatura del PTC. Inoltre nel momento in cui è stato fatto il censimento degli edifici di interesse provinciale, è stato richiesto a tutte le Amministrazioni di verificare la schedatura effettuata, con nota del maggio 2005 e successivi solleciti, le verifiche riscontrate sono state poi recepite nella schedatura provinciale, mentre quelle di cui all'osservazione saranno oggetto di aggiornamento periodico in un momento successivo, dietro specifica richiesta da parte della Provincia, da approvare con determina dirigenziale. Non accolta

		<p>3. Tav.P07: si ritiene opportuno evidenziare come viabilità secondaria la variante alla S.R.436 in corrispondenza dell'abitato di Castelmartini (vedi estratto cartografico allegato all'osservazione) verificare;</p> <p>4. Tav.P10a: il perimetro del giardino storico di Villa Poggi Banchieri deve essere limitato all' area circostante la villa e la fattoria;</p> <p>5. Tav.P13: rivedere il perimetro parco villa Poggi banchieri e perimetro aree contigue del Padule di Fucecchio come evidenziato nei punti precedenti.</p> <p>b) "osservazioni sulle NTA": il carattere prescrittivo di alcune norme del PTC, oltre ad essere poco pertinente, rischia di creare una serie di difficoltà nella fase di elaborazione e/o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale: RICHIESTA: 1. Art.6 comma 3 e 4: le norme di carattere prescrittivo hanno anche valore di misure di</p>	<p>3. il tracciato indicato è la risultante degli accordi fra gli Enti interessati e pertanto non è possibile attualmente fare la modifica richiesta, in ogni caso, quando sarà ultimato il tracciato stradale, allora verrà adeguatamente classificato. Non accolta</p> <p>4. Si ritiene valida la segnalazione fatta, si modifica pertanto il perimetro secondo le indicazioni dell'osservante. Accolta</p> <p>5. Si accoglie soltanto la modifica del perimetro del parco di Villa Poggi Banchieri e non quello dell'area contigua per i motivi esposti al punto 1. Parzialmente accolta</p> <p>b) L'art.6 viene modificato eliminando al comma 4 la dicitura: "<i>pena la nullità di qualsiasi atto contrastante</i>". Parzialmente accolta</p>
--	--	---	---

		salvaguardia che sembrano agire direttamente anche su livelli di pianificazione inferiori al PS , verificare;	
		<p>c) Art.12 – Acqua. Gli “obblighi” a cui i comuni devono attenersi sono ritenuti non pertinenti a un PS bensì ad un regolamento edilizio, inoltre le misure coinvolgono soggetti terzi (gli enti gestori) dei quali non si conosce né la disponibilità né le modalità di collaborazione nei termini indicati.</p> <p>RICHIESTA: Si richiede che le disposizioni del suddetto articoli siano soppresse o quanto meno trasformate in indirizzi.</p> <p>Si chiede inoltre di attivare rapidamente le procedure per dare corso ai piani di settore.</p>	<p>La competenza in materia di approvvigionamento idrico, distribuzione e depurazione dell’acqua, benché conferita alla gestione dei soggetti preposti, è del comune che la esercita attraverso le A.T.O.. L’acqua è un servizio essenziale come evidenziato dal D.M. 28 maggio 1993 “Individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane”. Con la Legge n° 36 del 5 gennaio 1994 sono stati istituiti gli A.T.O. che rappresentano gli Enti locali e ne disciplinano i rapporti. Gli A.T.O. organizzano il servizio idrico integrato e provvedono al controllo della gestione. Ai comuni non viene richiesto di fare direttamente i controlli, ma di concorrere od essere costantemente informati su di essi attraverso un continuo rapporto con i soggetti, gli enti ed Autorità competenti che sono pubblici pertanto deputati alla collaborazione con gli enti minori. Solo attraverso un monitoraggio permanente e periodico degli indicatori sulla qualità e quantità della risorsa è possibile realizzare una puntuale valutazione integrata sui piani o programmi, così come previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (“Norme in materia ambientale”) aggiornato al D.L.gs. 16 gennaio 2008 n.4.</p> <p>Le prescrizioni contenute nell’articolo 12 sono comunque convertite in direttive.</p> <p>Parzialmente accolta</p>
		<p>d) Art.13 – Aria. Anche in questo caso si osserva che sono attribuite delle funzioni di controllo della qualità dell’aria ad uno strumento di Pianificazione Territoriale.</p> <p>RICHIESTA: Si richiede che le disposizioni del suddetto articolo siano soppresse o quanto meno trasformate in indirizzi.</p>	<p>Anche in questo caso, ai comuni non viene richiesto di fare direttamente i controlli, ma di concorrere od essere costantemente informati su di essi attraverso un continuo rapporto con i soggetti, gli enti ed Autorità competenti. Solo attraverso un monitoraggio permanente e periodico degli indicatori sulla qualità della risorsa è possibile realizzare una puntuale valutazione integrata sui piani o programmi, così come previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (“Norme in materia ambientale”) aggiornato al D.L.gs. 16 gennaio 2008 n.4.</p> <p>Le prescrizioni contenute nell’articolo 13 sono comunque convertite in direttive.</p> <p>Parzialmente accolta</p>
		<p>e) Art. 14 – Suolo: Si rileva che il punto 2 che si riferisce agli atti di governo del territorio è in contraddizione con il punto 3 nel</p>	<p>Si tratta effettivamente di un errore. Al Comma 2 dell’Art. 14 sono gli strumenti di pianificazione territoriale che dettagliano il rapporto tra superfici urbanizzate e naturali e non gli atti di governo del territorio.</p> <p>Accolta</p>

		<p>quale si richiede che sulla base di valutazioni condotte a livello di RU, quindi successive, i PS individuino le condizioni di sostenibilità delle nuove previsioni.</p>	
		<p>f) Art.17 Atlante degli edifici di rilevante valore: ci sono differenze fra la classificazione del patrimonio edilizio esistente effettuata dal comune per il PS ed il RU.</p> <p>RICHIESTA: modifica dell'Atlante o introduzione di una norma che dice che per gli strumenti comunali approvati tali classificazioni prevalgono sull'Atlante e non richiedono adeguamenti al PTC.</p>	<p>Ai sensi dell'art.51, comma 2 lettera c) della LR 1/05, <i>"il PTC deve individuare gli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale"</i>. La disciplina vincolistica sugli immobili schedati è comunque sovraordinata rispetto alla normativa di riferimento riportata sulla schedatura e l'individuazione degli edifici fatta nell'ambito del quadro conoscitivo del PTC è riferita pertanto ad una individuazione di interesse provinciale, che serve da quadro di riferimento di natura conoscitiva per definire in maniera puntuale a livello di piano strutturale i beni di interesse storico e architettonico. Il Comune quindi, ai sensi dell'art.16, comma 2 lettera c) delle NTA del PTC implementa e dettaglia tale schedatura a livello comunale, senza che ciò comporti un'implementazione della schedatura del PTC. Inoltre nel momento in cui è stato fatto il censimento degli edifici di interesse provinciale, è stato richiesto a tutte le Amministrazioni di verificare la schedatura effettuata, con nota del maggio 2005 e successivi solleciti, le verifiche riscontrate sono state poi recepite nella schedatura provinciale, mentre quelle di cui all'osservazione saranno oggetto di aggiornamento periodico in un momento successivo, dietro specifica richiesta da parte della Provincia, da approvare con determina dirigenziale.</p> <p>Non accolta</p>
		<p>g) Art. 38 – La Fragilità sismica. Le perimetrazioni delle zone a diversa Densità di Probabilità di Amplificazione (zone DPA), ottenute a grande scala, risultano generiche e non si comprende a quale livello e con quali modalità i comuni dovrebbero effettuare una campagna di indagini geofisiche di superficie, tarate attraverso sondaggi geotecnica ed indagini sismiche in foro.</p>	<p>La metodologia adottata dalla Provincia di Pistoia per l'impostazione delle linee guida è basata su uno studio per la Mitigazione e per la prevenzione del rischio sismico sul territorio della Provincia di Pistoia realizzato dall'Università di Firenze nel 2005 (Ripepe et al., 2005) che ha portato alla stesura di una prima bozza di cartografia di distribuzione della densità di probabilità degli effetti locali (denominata DPA). Su questa base, in collaborazione con il Servizio Sismico della Regione Toscana, sono state individuate delle classi di approfondimento d'indagine. Il lavoro è stata impostato con l'obiettivo di poter essere successivamente acquisito nella fase di sintesi delle conoscenze previste ai sensi del regolamento art.62 della L.R.1/2005 (direttive per le indagini geologico-tecniche) e quindi non in contrasto con essa.</p> <p>L'aspetto prescrittivo delle norme è volto principalmente a disciplinare tutte le indagini che, dall'approvazione del PTC, verranno realizzate ex novo sui territori</p>

		<p>RICHIESTA: Si richiede di chiarire la valenza normativa/prescrittiva di quanto riportato nelle NTA del PTC.</p>	<p>comunali al fine di seguire le modalità e i criteri della normativa vigente, ovvero le istruzioni tecniche per l'esecuzione delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche contenute negli "Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica" emanate a scala nazionale dal DPC. I Comuni, in fase di redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, qualora le informazioni in loro possesso siano insufficienti, sono tenuti a realizzare le indagini necessarie e sufficienti a ricostruire il modello geologico-tecnico del territorio, necessario per realizzare una più accurata cartografia di pericolosità sismica, di cui al regolamento 26/r dell'art. 62 LR 1/2005. Le prescrizioni contenute nell'articolo 38 sono comunque convertite in direttive.</p> <p>Parzialmente accolta</p>
		<p>h) Art.39 – Al comma b) punto 4 viene scritto che i PS e gli atti di governo del territorio devono individuare una soglia minima di superficie oltre la quale vengano applicate le disposizioni di contenimento degli effetti di impermeabilizzazioni.</p> <p>RICHIESTA: Si richiede di chiarire quale debbano essere le disposizioni di contenimento degli effetti di impermeabilizzazioni in riferimento alla normativa del P.I.T. e della n. 13 del DM 11/5/99 che, attualmente, vengono applicate.</p>	<p>Con "disposizioni" si intendono le modalità tecniche di stoccaggio temporaneo delle acque. Tale scelta viene naturalmente delegata alle amministrazioni locali. Trattandosi di indirizzi e non prescrizioni le amministrazioni sono tenute solo a ricercare, in accordo con gli uffici tecnici dei geni civili, dei criteri unitari di applicazione, che tengano conto dei diversi contesti territoriali, delle diverse tipologie d'intervento e dei diversi corpi idrici ricettori.</p> <p>Non accolta</p>
		<p>i) La definizione della vulnerabilità degli acquiferi riportata nella Carta P08 non concorda con quanto definito a livello degli studi geologici di supporto ai PS ed ai RU. Questo in virtù del fatto che la definizione delle caratteristiche litologiche a livello comunale è di maggior dettaglio rispetto a quello adottato dalla Provincia.</p>	<p>I Comuni nei P.S. e nel R.U. provvedono a dettagliare ed aggiornare per il proprio territorio la cartografia relativa alla vulnerabilità degli acquiferi, secondo gli indirizzi del P.T.C.. Considerata la scala della pianificazione provinciale, 1:50.000, e la scala maggiormente di dettaglio comunale, 1:10.000, risulta evidente che non può contenere tutte le informazioni degli elaborati grafici di scala maggiore. Pertanto le indicazioni contenute nelle cartografie della variante generale al P.T.C. di Pistoia, costituiscono la conoscenza di base per lo sviluppo di ulteriori studi di dettaglio di ambito comunale o locale di supporto agli atti di governo del territorio.</p> <p>Accolta</p>

		<p>RICHIESTA: Poiché per tali aree il PTC prescrive la realizzazione di studi idrogeologici di particolare impegno, si ritiene opportuno che a livello di PS sia lasciata almeno la possibilità di ridefinire le classi di vulnerabilità più nel dettaglio.</p>	
		<p>j) Art. 70 – indirizzi e prescrizioni per la sostenibilità. Al comma 4 lettera d) si aggiunge l’obbligo della certificazione degli enti gestori “per ogni intervento di previsione urbanistica”. RICHIESTA: Si richiede di esplicitare cosa si intende per “intervento di previsione urbanistica” ed in quale fase del procedimento deve essere richiesta la certificazione.</p> <p><u>Al comma 4 lettera f) e g)</u> Appare una prescrizione eccessiva ed indiscriminata l’obbligo della compensazione dell’emissione di CO2 con la realizzazione di aree verdi RICHIESTA: in comuni a bassa densità abitativa e forte copertura boschiva tale obbligo dovrebbe essere ridimensionato o annullato.</p> <p><u>Al comma 4 lettera h)</u> RICHIESTA: l’obbligo di un bilancio energetico annuale viene considerato un onere eccessivo da addossare al PS.</p>	<p>E’ stata omessa la parola “nuova”, che sarà quindi inserita nell’articolo; si fa riferimento a nuove previsioni urbanistiche, ovvero quelle che sono state indicate nei PS e RU approvati per le specifiche competenze dei due strumenti. La fase in cui devono essere richieste le certificazioni agli Enti gestori è evidentemente connessa all’approvazione dello strumento urbanistico, in quanto devono appunto accertare che le previsioni indicate nel piano sono “sostenibili”.</p> <p>Accolta</p> <p>Comma 4 lettera f) e g) La norma prevede la possibilità di convertire l’intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o tetti verdi, lasciando quindi ampi margini alle amministrazioni comunali di scegliere e graduare l’intervento in relazione alle caratteristiche del territorio e dell’intervento. Non accolta</p> <p>Comma 4 lettera h) I consumi energetici costituiscono un indicatore della valutazione integrata sui piani o programmi, così come previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (“Norme in materia ambientale”) aggiornato al D.L.gs. 16 gennaio 2008 n.4. Non accolta</p>

		<p><u>Al comma 4 lettera j),k),l)</u> Gli obblighi di approvvigionamento da fonti rinnovabili per le percentuali indicate sono considerate eccessive e difficilmente applicabili nell'immediato. RICHIESTA: si propone di limitarsi ad indicare obiettivi e rinviare alla legislazione regionale che ha prodotto e deve produrre norme valide per tutto il territorio comunale</p> <p><u>Al comma 4 lettera m)</u> RICHIESTA: chiarire cosa si intende per "nuovi insediamenti turistici fuori dalle aree già individuate" anche in relazione con l'art. 63 che stabilisce che le strutture ricettive debbano essere previste nei PS.</p>	<p>Comma 4 lettera i), k), l) Le percentuali proposte sono lievemente superiori ai livelli <u>minimi</u> stabiliti dalla normativa vigente, gli oneri aggiuntivi previsti sono pertanto modesti. Si fa inoltre presente che alcune amministrazioni locali utilizzano già tali percentuali per l'attribuzione di punteggi urbanistici (vedi allegato K del RU di Prato). Non accolta</p> <p>Comma 4 lettera m) Il PTC nel quadro conoscitivo ha già indicato le aree sistema dove posso essere localizzati i nuovi insediamenti turistici dei vari comuni. Per chiarire quanto richiesto dall'osservante si modifica la lettera m) del comma 4 dell'art.70, nel seguente modo: <i>"Gli strumenti della pianificazione territoriale comunale possono prevedere nuovi insediamenti turistici fuori dalle aree già individuate a condizione che sia dimostrato..."</i> Accolta</p>
		<p>k) Art. 71 – impianti climatici <u>Al comma 2 lettera a) e b):</u> le prescrizioni risultano eccessive in questa formulazione se non si chiarisce a quale tipologia di "nuovi insediamenti" si applica.</p>	<p>Le prescrizioni al comma a) sono intese come obbligo di verificarne la possibilità, in particolare nelle aree non raggiunte dal metano. Le prescrizioni al comma b) sono ormai in essere nelle più recenti norme tecniche del settore. Non accolta</p>
		<p>l) Art. 72 – Raccolta differenziata Al comma 1 lettera a): si chiede di chiarire le modalità di certificazione nella raccolta rifiuti, trattandosi di ente diverso dal comune.</p> <p>Al comma 2 - lettera a) e b): Appare poco pertinente e di difficile gestione "subordinare le nuove previsioni di trasformazione" ad</p>	<p>Comma 1 lettera a) L'osservazione non viene accolta in quanto non è il PTC che deve stabilire le modalità di certificazione della raccolta differenziata. Non accolta</p> <p>Comma 2 lettera a) e b) Nella pianificazione territoriale risulta necessario prevedere le esigenze della raccolta differenziata, sia in termini qualitativi che quantitativi. Le previsioni devono tenere conto e non costituire ostacolo ad un aumento di efficienza del sistema di</p>

		azioni come la raccolta differenziata che dipendono da enti e soggetti le cui decisioni sono svincolate da quelle dei comuni.	raccolta. Non accolta
		m) Art. 99 – Piano di Tutela delle acque: si considera eccessivamente oneroso e non di competenza comunale l'obbligo di raccolta dati, monitoraggio e verifica dei prelievi e degli emungimenti che devono essere effettuati in sede di redazione di PS e degli atti di governo del territorio. Si precisa inoltre che i Comuni non hanno competenza in materia, né hanno gli strumenti e i mezzi per effettuare le verifiche richieste.	Come già precisato nelle contro-deduzioni sull'art.12 – Acqua, la competenza in materia di approvvigionamento idrico, distribuzione e depurazione dell'acqua, benché conferita alla gestione dei soggetti preposti, è anche comunale. Ai comuni non viene richiesto di fare direttamente i controlli, ma di concorrere od essere costantemente informati su di essi attraverso un continuo rapporto con i soggetti, gli enti ed Autorità competenti. Solo attraverso un monitoraggio permanente e periodico degli indicatori sulla qualità e quantità della risorsa è possibile realizzare una puntuale valutazione integrata sui piani o programmi, così come previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ("Norme in materia ambientale") aggiornato al D.L.gs. 16 gennaio 2008 n.4. Non accolta
		n) Art.109: si ritiene opportuno utilizzare il principio della perequazione territoriale non solo per gli effetti positivi ma anche per gli effetti negativi di un insediamento. Inoltre si chiede di precisare se i 20.000 mq di cui al comma 5 fanno riferimento alla superficie territoriale, alla superficie utile lorda o alla superficie coperta del nuovo intervento.	Non si rileva quanto espresso dall'osservante in quanto nell'articolo citato in particolare al comma 3, si riporta la <i>"diversa distribuzione dei costi e dei benefici"</i> , non necessariamente riferita solo agli effetti positivi dei nuovi insediamenti. Per la definizione dell'unità di misura, si specifica che si tratta di S.U.L., che verrà quindi aggiunta nella norma. Parzialmente accolta

		<p>o) Art.111 – Misure di salvaguardia: si chiede conferma dell'interpretazione: il PS deve essere adeguato in sede di prima variante dello stesso PS o in sede di redazione di RU?</p> <p>RICHIESTA: Per quanto riguarda l'obbligo di adeguamento del PS entro 36 mesi dal PTC, si ritiene opportuno superare una scadenza temporale precisa.</p>	<p>Non si rileva quanto espresso dall'osservante, in quanto ci risulta espresso in maniera chiara nella norma che l'adeguamento dei PS deve esser fatto in sede di redazione della prima variante dello stesso PS o in sede di redazione di RU. E' stata una norma espressamente introdotta dal Consiglio Provinciale, che ha effettuato tale scelta.</p> <p>Non accolta</p>
--	--	---	---



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
19	Sig. Gianfranco Paolieri Inviata il 28/02/2009 02/03/2009 Prot. 35205	Osservazione: L'autore è proprietario di alcuni terreni nel Comune di Quarrata, posti dal P.S. all'interno del " <i>Limite di crescita urbana</i> ", nel " <i>sub Sistema insediativo delle frazioni di pianura</i> ". Il R.U. approvato individua tali aree con destinazione APD "aree a pianificazione differita" che sono potenzialmente suscettibili di accogliere nuove urbanizzazioni. In sede di approvazione del P.T.C. l'osservante chiede: 1) esplicitare la coerenza tra le previsioni del P.T.C. adottato e la disciplina vigente del P.S. del Comune di Quarrata relativo al " <i>subsistema insediativo delle frazioni di pianura</i> "; 2) ovvero – in ipotesi di accertato difetto di coerenza con le previsioni – modificare la disciplina del P.T.C. adottato al fine di renderla compatibile con il P.S.; 3) in alternativa, attivare l'iter per l'accordo di pianificazione ai sensi degli artt. 21 e seg. Della L.R. 1/2005.	La Relazione del Responsabile del Procedimento allegata alla Variante Generale del P.T.C. adottato con D.C.P. n. 433 del 18/12/2008 attesta ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 che la variante soprarichiamata non contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale comunale, e quindi anche con gli strumenti urbanistici del Comune di Quarrata. Le specificazioni dettagliate dal Piano Strutturale di Quarrata corrispondono pertanto con le indicazioni attuative per la redazione dei P.S. e del R.U. contenute nelle N.T.A. del P.T.C. Non accolta.



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
20	Comune di Uzzano Data di arrivo 28/02/2009 Prot. 35270 del 02/03/2009	a) "Statuto del territorio", Parte II delle NTA, l'osservante ritiene che l'impostazione finalizzata ad obiettivi prescrittivi non sia conforme a quanto è previsto dall'art.51, comma 1 della LR 1/05 e rappresenti così una riduzione della capacità pianificatoria di competenza comunale RICHIESTA: modificare negli artt. dal 9 al 46, il termine "prescrizione" con il termine "indirizzi". b) "Strategia dello sviluppo territoriale della Provincia", Parte III delle NTA, l'osservante ritiene che alcuni articoli che prevedono prescrizioni dettagliate sulla definizione architettonica degli interventi ritenuti invece di competenza comunale, rappresentino così uno sconfinamento della pianificazione provinciale. RICHIESTA: modificare negli artt. dal 47 al 90 il termine "prescrizione" con il termine "indirizzi".	Vengono modificati alcuni degli articoli indicati, seguendo il criterio di mantenere le prescrizioni soltanto per gli argomenti di stretta competenza provinciale ovvero gli artt. 19-20-21 Parzialmente accolta Vengono modificati alcuni degli articoli indicati, seguendo il criterio di mantenere le prescrizioni soltanto per gli argomenti di stretta competenza provinciale quindi vengono trasformate in direttive le prescrizioni presenti nei seguenti articoli: artt. 53-54-55-56-57-58-59-65-66-67-68 Mentre le prescrizioni presenti agli artt.71-72-73, vengono trasformate in indirizzi. Parzialmente accolta

		<p>c) “La Rete stradale”: la previsione di una viabilità di collegamento con il territorio comunale di Pescia nella’area a nord della SP11 è risultata di difficile collocazione sul territorio, sia a livello tecnico perché comporterebbe la realizzazione di due ponti sul torrente pescia e un sottopasso ferroviario, sia perché attraversa un territorio interessato da attività agricole intensive e produttive industriali che verrebbero penalizzate dall’attuazione del progetto.</p> <p>RICHIESTA: modificare la previsione con uno stralcio d’asse di collegamento posto a nord della SP 11, attraverso anche l’apertura di un tavolo tecnico fra le strutture dei due comuni interessati e la Provincia.</p>	<p>Il PTC è stato elaborato in scala 1:25.000 e restituito al 1:50.000 per la Variante adottata, pertanto non può che dare indicazioni di massima sui tracciati della viabilità di progetto riportati, che verranno poi elaborati in scale adeguate e approfondite nei Piani Strutturali dei Comuni interessati. Inoltre la viabilità di collegamento oggetto dell’osservazione riportata nel PTC fa comunque riferimento al tracciato che è indicato nella tav.P06 “sistema delle infrastrutture per la mobilità e sistema insediativo” del piano strutturale approvato del Comune di Uzzano.</p> <p>Non accolta</p>
		<p>d) Le uniche prescrizioni di competenza del PTCP sono quelle previste dal comma 3 lettere a) e b) dell’art.51 della LR 1/05. L’osservante ritiene pertanto sia opportuno riservare la prescrizione della norma del PTC su PS e RU, alle specifiche competenze della Provincia indicate al comma sopracitato, e raccordando l’insieme di indirizzi, direttive e residue prescrizioni in atti e procedimenti regolamentari specifici. Stessa cosa per le disposizioni che riguardano la conformazione al</p>	

		<p>PTC dei vigenti strumenti urbanistici comunali.</p> <p>RICHIESTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art.5, comma 3 : modificare l'applicazione delle prescrizioni in applicazione di indirizzi o direttive; ▪ Art.5 comma 6: specificare che non debbono essere adeguati gli strumenti di pianificazione territoriale al PTCP quando le varianti non siano di carattere generale; ▪ Art.111 comma 1: cassare la prima alinea; ▪ Art.111 comma 2: cassare l'intero comma. 	<p>La modifica al comma 3 dell'art. 5 non si accoglie, in quanto si snaturerebbe il P.T.C. Non accolta.</p> <p>Il comma 6 è una norma introdotta dal Consiglio provinciale per garantire il progressivo e reciproco adeguamento degli strumenti urbanistici. Non accolta.</p> <p>Si modifica il comma 2 dell'art.111 eliminando la dicitura: <i>“pena la nullità di qualsiasi atto contrastante”</i>. Parzialmente accolta</p>
--	--	---	---



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
21	Comune di Quarrata Inviata via fax il 28/02/2009 02/03/2009 Prot. 35368	Osservazione A La schedatura relativa all'Atlante degli edifici di rilevante valore storico-architettonico oltre a non essere aggiornata a quella contenuta del R.U. del Comune, contiene delle inesattezze sui dati catastali degli immobili, denominazioni e tipi di vincolo. Con nota del 28/04/2008 in sede di conferenza di Servizi, il Comune di Quarrata aveva già provveduto a consegnare la documentazione utile alla correzione della schedatura. Si chiede pertanto di aggiornare l'Atlante degli edifici di rilevante valore storico-architettonico sulla base delle schedature allegate alla presente nota contenenti le correzioni.	Ai sensi dell'art.51, comma 2 lettera c) della LR 1/05, <i>"il PTC deve individuare gli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale"</i> . La disciplina vincolistica sugli immobili schedati è comunque sovraordinata rispetto alla normativa di riferimento riportata sulla schedatura. Nel momento in cui è stato fatto il censimento degli edifici di interesse provinciale, sono stati presi contatti con le Amministrazioni al fine della verifica della schedatura effettuata, con nota del 22/02/2005 prot. 25535 e successivo sollecito. Per quanto riguarda le schede di cui alla presente osservazione, saranno oggetto di aggiornamento periodico da approvare con determina dirigenziale in un momento successivo, dietro specifica richiesta ai Comuni da parte della Provincia. NON ACCOLTA
		Osservazione B Tav. QC07 <i>"Vincolo paesaggistico"</i> : E' sbagliato il perimetro del vincolo paesaggistico ex 1497/39 di Villa La Magia rispetto al perimetro individuato dalla Soprintendenza, mancano alcune aree Galasso, l'ANPIL della Querciola è segnalata come area protetta Nazionale anziché locale, non è segnalato il	Per quanto riguarda il perimetro del vincolo paesaggistico ex 1497/39 di Villa La Magia e la mancanza di alcune aree Galasso, si precisa che le perimetrazioni in cartografia sono state fornite dalla Regione. Per l'ANPIL della Querciola, segnalata in legenda della Tav. QC07 come area protetta Nazionale, verrà modificata la dicitura in legenda come "Riserve" anziché "Riserve nazionali". Viene inoltre accolta l'osservazione dell'individuazione del Bosco della Magia come ANPIL. Preso visione della carta A/1 del P.S., si fa presente che tale carta non appare adeguata alla vigente normativa vincolistica, nella terminologia della legenda e

		<p>Bosco della Magia come ANPIL. Si propone di riutilizzare la carta A/1 del P.S. relativa ad in vincoli sovraordinati per evitare incongruenze nelle perimetrazione ed eventualmente gli shape-file del R.U.</p>	<p>nell'individuazione dei vincoli riguardanti i territori contermini ai laghi ed alla fascia di 150 mt per le acque pubbliche (es. il fosso Buscione non è un'acqua pubblica contenuto nell'elenco di cui al R.D. 1775/1933).</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione C: TAV.QC08 <i>“Risorse di carattere paesaggistico ambientale e storico architettonico”</i>: gli edifici storici sono da verificare con le schede.</p>	<p>Non si accoglie la presente osservazione per le stesse motivazioni già espresse per l'Osservazione A.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione D: Vincolo paesaggistico: La tavola non corrisponde a quella del P.S. Si propone di riutilizzare la carta A/1 del P.S. relativa ai vincoli sovraordinati per evitare incongruenze nelle perimetrazioni.</p>	<p>Per le motivazioni già espresse all'Osservazione B, la richiesta non è accolta.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione E: TAV.QC13 <i>“Impianti sportivi”</i>: il R.U. ha rilevato ed aggiornato la collocazione degli impianti esistenti, pertanto si chiede di farvi riferimento.</p>	<p>La Tav. QC13 costituisce il quadro di riferimento della pianificazione provinciale. I dati contenuti nella tavola possono essere ulteriormente implementati a livello comunale, anche con impianti sportivi di tipo privato.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione F: TAV. P04 <i>“Il territorio rurale. La struttura agraria”</i> e tav. P06 <i>“Le città e gli insediamenti. Evoluzione del sistema insediativo”</i>: si rileva che le cartografie non sono aggiornate, per quanto riguarda la tavola P04 la prevalente destinazione agricola è stata indicata anche su aree di</p>	<p>Il P.T.C. non conforma la destinazione urbanistica delle aree, in quanto lo strumento urbanistico che conforma la destinazione urbanistica è il Regolamento Urbanistico o il Piano Regolatore Generale. Si precisa inoltre che la tav. P06 ha come riferimento temporale il 1998. Il Piano Strutturale può modificare le aree individuate nelle tavole in oggetto secondo quanto stabilito dalle NTA del P.T.C.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

		<p>espansione a vocazione produttiva (già in corso di realizzazione), mentre nella tavola P06 le aree ad attrezzature e servizi sono state in parte confuse con aree di espansione residenziale (anche queste in corso di realizzazione).</p>	
		<p>Osservazione G: Tav. P10a <i>“I sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico ambientale”</i>: è impropria la definizione del Barco Reale del Montalbano come “giardino storico”.</p>	<p>L'art. 20 delle NTA fa riferimento ai parchi e giardini di particolare pregio. Viene modificata la legenda della tav. P10a, scrivendo “Parchi e giardini storici” anziché “giardini storici”.</p> <p>ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione H: Norme tecniche di attuazione: Viene stabilito che le norme a carattere prescrittivo hanno <i>“anche valore di misure di salvaguardia, immediatamente efficaci dalla data di adozione del PTC, pena la nullità di qualsiasi atto contrastante, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio”</i> (art. 111, c. 2). Le norme pertanto sembrano agire direttamente ed immediatamente anche su livelli di pianificazione inferiori al P.S., fino a strumenti regolamentari come il Regolamento Edilizio. Queste disposizioni sembrano contrastare con l'obbligo dell'adeguamento al PTC dei soli Piani Strutturali alla prima variante o alla redazione del R.U. (vedi art.5</p>	<p>Il comma 2 dell'art. 111 riporta quanto stabilito dall'art. 51 c. 3 lett. c) della L.R. 1/2005, cioè che il P.T.C. stabilisce <i>“le misure di salvaguardia immediatamente efficaci dalla data di adozione del PTC, pena la nullità di qualsiasi atto comunale con esse contrastanti, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio allo statuto ...ed alle prescrizioni di cui alla lett. b.</i> Pertanto è la legge regionale che stabilisce che l'eventuale nullità può interessare qualsiasi atto comunale, se contrastante, non solo i P.S.. All'art. 5 c. 6 e all'art. 111 c. 1 delle NTA si fa espressamente riferimento per l'obbligo dell'adeguamento al PTC agli strumenti della pianificazione territoriale. Non si riscontra pertanto l'incongruenza espressa dall'osservante.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

		<p>comma 6).</p>	
		<p>Osservazione I: Art.12-13-14 N.T.A. – Acqua, Aria e Suolo. Nei suddetti articoli si elencano una serie di obblighi a cui i Comuni dovrebbero attenersi in sede di formazione del PS. Tali obblighi spaziano da misure pertinenti non a uno strumento di pianificazione bensì ad un regolamento edilizio a misure che coinvolgono soggetti terzi (enti gestori), dei quali la disponibilità e la capacità di collaborazione sono rimesse spesso più ai singoli soggetti che a un protocollo. RICHIESTA: Si richiede che le disposizioni del suddetto articoli siano soppresse o quanto meno trasformate in indirizzi.</p>	<p>Le prescrizioni contenute negli articoli 12-13 -14 sono convertite in direttive.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione J: Art. 14 – Suolo: non è chiara la formulazione dei commi 2 e 3 in quanto non si capisce quando debbano essere condotte le valutazioni, se in fase di PS o nei singoli atti di governo del territorio.</p>	<p>Si tratta effettivamente di un errore. Al Comma 2 dell'Art. 14 sono gli strumenti di pianificazione territoriale che dettagliano il rapporto tra superfici urbanizzate e naturali e non gli atti di governo del territorio.</p> <p>ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione K: Art. 17 delle N.T.A. <i>“Atlante degli edifici di rilevante valore storico-architettonico”</i>: Considerate le differenze esistenti fra l'Atlante e la classificazione del patrimonio edilizio esistente effettuata dal Comune per il P.S. e</p>	<p>Ai sensi dell'art.51, comma 2 lettera c) della LR 1/05, <i>“il PTC deve individuare gli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale”</i>. L'individuazione degli edifici fatta nell'ambito del quadro conoscitivo del PTC è riferita pertanto ad una individuazione di interesse provinciale, che serve da quadro di riferimento di natura conoscitiva per definire in maniera puntuale a livello di piano strutturale i beni di interesse storico e architettonico. Il Comune quindi, ai sensi dell'art.16, comma 2 lettera c) delle N.T.A. del PTC implementa e dettaglia tale schedatura a livello comunale, senza che ciò comporti un'implementazione della schedatura del PTC.</p>

		<p>per il R.U., si richiede di provvedere alla modifica dell'Atlante o in subordine all'introduzione di una norma che dice che per i PS e gli RU adottati o approvati tali classificazioni prevalgono sull'Atlante e non richiedono pertanto adeguamenti di tali strumenti.</p>	<p>Pertanto le due schedature sono effettuate per finalità diverse.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione L: Art. 38 "La fragilità sismica": in relazione al recente regolamento di attuazione dell'art.62 della LR 1/05, si chiede di chiarire la valenza prescrittivi di quanto riportato nelle N.T.A. del PTC che vanno a sovrapporsi alla normativa regionale rischiando pertanto di creare confusione nell'applicazione delle norme.</p>	<p>Lo studio sismico della Provincia è stato impostato con l'obiettivo di poter essere successivamente acquisito nella fase di sintesi delle conoscenze previste ai sensi del regolamento art.62 della L.R.1/2005 (direttive per le indagini geologico-tecniche) e quindi non in contrasto con essa.</p> <p>L'aspetto prescrittivo delle norme è volto principalmente a disciplinare tutte le indagini che, dall'approvazione del PTC, verranno realizzate ex novo sui territori comunali al fine di seguire le modalità e i criteri della normativa vigente, ovvero le istruzioni tecniche per l'esecuzione delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche contenute negli "Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica" emanate a scala nazionale dal DPC. I Comuni, in fase di redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, qualora le informazioni in loro possesso siano insufficienti, sono tenuti a realizzare le indagini necessarie e sufficienti a ricostruire il modello geologico-tecnico del territorio. Modello necessario per realizzare una più accurata cartografia di pericolosità sismica, di cui al regolamento 26/r dell'art. 62 LR 1/2005. Le prescrizioni contenute nell'articolo 38 sono comunque convertite in direttive.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione M: Art. 45 "Obiettivi per la rete delle infrastrutture per la mobilità" c. 6 lett.a) delle N.T.A.: si chiede di fare esplicito riferimento nell'ultimo capoverso al progetto di prefattibilità denominato metro-sud affinché i Comuni interessati dallo stesso (Quarrata, Serravalle e Pistoia) pongano delle salvaguardie sui possibili varchi</p>	<p>Il progetto di prefattibilità di cui all'osservazione non rientra fra le ipotesi infrastrutturali dell'Amministrazione Provinciale.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

		<p>indicati in tale studio.</p>	
		<p>Osservazione N: Art. 60 <i>Disciplina per le nuove urbanizzazioni – Caratteri generali</i>, comma 4, lett.a): si rileva che, nonostante si replichi il testo dell'art.3 comma 4 della L.R. 1/2005, questo è stato messo nella norma del PTC sotto forma di "prescrizione" mentre nella legge aveva valore di principio generale.</p>	<p>Non si riscontra l'errore rilevato dall'osservante.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione O: Titolo II – Capo IV – La sostenibilità dello sviluppo del territorio. Pur perseguendo obiettivi condivisibili, dette norme prescrittive rischiano di porre seri problemi applicativi per la sovrapposizione di diversi livelli normativi. Si ritiene più pertinente che lo strumento di pianificazione provinciale in questa materia indichi obiettivi e indirizzi anziché prescrizioni.</p>	<p>Le prescrizioni sono convertite in direttive.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione P <u>Art. 70 – comma 4 lettera f) e g)</u> Appare una prescrizione eccessiva ed indiscriminata l'obbligo della compensazione dell'emissione di CO2 con la realizzazione di aree verdi RICHIESTA: L'intervento dovrebbe essere graduato in relazione alle caratteristiche dell'insediamento.</p>	<p>Comma 4 lettera f) e g) La norma prevede la possibilità di convertire l'intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o tetti verdi, lasciando quindi ampi margini alle amministrazioni comunali di scegliere e graduare l'intervento in relazione alle caratteristiche del territorio e dell'intervento.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

		<p>Osservazione Q: <u>Art. 70 – comma 4 lettera h)</u> RICHIESTA: l'obbligo di un bilancio energetico annuale viene considerato un onere eccessivo da addossare al PS.</p>	<p>Comma 4 lettera h) I consumi energetici costituiscono un indicatore della valutazione integrata sui piani o programmi, così come previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ("Norme in materia ambientale") aggiornato al D.L.gs. 16 gennaio 2008 n.4.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione R: <u>Art. 70 – comma 4 lettera j),k),l)</u> Gli obblighi di approvvigionamento da fonti rinnovabili per le percentuali indicate sono considerate eccessive e difficilmente applicabili nell'immediato. RICHIESTA: si propone di limitarsi ad indicare obiettivi e rinviare alla legislazione regionale che ha prodotto e deve produrre norme valide per tutto il territorio comunale</p>	<p>Comma 4 lettera i), k), l) Le percentuali proposte sono lievemente superiori ai livelli <u>minimi</u> stabiliti dalla normativa vigente, gli oneri aggiuntivi previsti sono pertanto modesti. Si fa inoltre presente che alcune amministrazioni locali utilizzano già tali percentuali per l'attribuzione di punteggi urbanistici (vedi allegato K del RU di Prato).</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione S: <u>Art. 70 – Al comma 4 lettera m)</u> RICHIESTA: chiarire cosa si intende per “nuovi insediamenti turistici fuori dalle aree già individuate” anche in relazione con l’art. 63 che stabilisce che le strutture ricettive debbano essere previste nei PS.</p>	<p>Per chiarire quanto richiesto dall'osservante si modifica la lettera m) del comma 4 dell'art.70, nel seguente modo: <i>“Gli strumenti della pianificazione territoriale comunale possono prevedere nuovi insediamenti turistici fuori dalle aree già individuate a condizione che sia dimostrato...”</i></p> <p>ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione T: Art. 71 – impianti climatici <u>Al comma 2 lettera a) e b):</u> le prescrizioni risultano eccessive in questa formulazione se non si chiarisce a quale tipologia di “nuovi insediamenti” si applica.</p>	<p>Le prescrizioni al comma a) sono intese come obbligo di verificarne la possibilità, in particolare nelle aree non raggiunte dal metano. Le prescrizioni al comma b) sono ormai in essere nelle più recenti norme tecniche del settore.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

		<p>Osservazione U: Art. 72 – Raccolta differenziata Al comma 1 lettera a): si chiede di chiarire le modalità di certificazione nella raccolta rifiuti, trattandosi di ente diverso dal comune. Al comma 2 - lettera a) e b): Appare poco pertinente e di difficile gestione “subordinare le nuove previsioni di trasformazione” ad azioni come la raccolta differenziata che dipendono da enti e soggetti le cui decisioni sono svincolate da quelle dei comuni.</p>	<p>Comma 1 lettera a) L’osservazione non viene accolta in quanto non è il PTC che deve stabilire le modalità di certificazione della raccolta differenziata.</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>Comma 2 lettera a) e b) Nella pianificazione territoriale risulta necessario prevedere le esigenze della raccolta differenziata, sia in termini qualitativi che quantitativi. Le previsioni devono tenere conto e non costituire ostacolo ad un aumento di efficienza del sistema di raccolta.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione V: Art. 85 Superfici fondiari minime Comma 4: Non è accettabile per le caratteristiche del nostro territorio equiparare la vasetteria delle aziende vivaistiche all’ortoflorovivaismo in coltura protetta ai fini del calcolo della superficie fondiaria minima. Considerata appunto la struttura del territorio a destinazione vivaistica, si avrebbe un abbassamento eccessivo della soglia per la realizzazione di edifici rurali ad uso abitativo.</p>	<p>Il Regolamento di attuazione del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 riconduce alle colture ortoflorovivaistiche specializzate il vivaismo in pieno campo e l’ortoflorovivaismo in coltura protetta e all’art. 2 individua la superficie fondiaria minima da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, in ettari 00.80.00 per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a ettari 00.60.00 quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra. con i parametri sopraccitati. Il PTCP, in considerazione delle caratteristiche del nostro territorio, ha disposto che tali superfici siano per il vivaismo in pieno campo di ettari 02.50.00 e per l’ortoflorovivaismo in coltura protetta di ettari 00.80.00 già riducendo quindi la “soglia per la realizzazione di edifici rurali ad uso abitativo”. Dal punto di vista agronomica la superficie individuata per le colture in vaso, così come definite al comma 4 dell’art. 85 della Disciplina di piano è commisurata al fabbisogno di lavoro corrispondente ad una unità di lavoro annua, che costituisce la base per qualsiasi tipo di edificazione abitativa rurale a servizio dell’attività agricola. Si specifica inoltre che, fermo restando i requisiti della superficie fondiaria minima, l’unità abitativa rurale dovrà essere necessaria e quindi rivestire il carattere di unica residenza per ognuna delle unità di lavoro a cui è destinata. Le unità di lavoro possono essere rappresentate: - dall’Imprenditore agricolo; - dai familiari coadiuvanti a tempo pieno impegnati nell’attività agricola; - dagli addetti impegnati nell’attività agricola assunti a tempo indeterminato.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

		<p>Osservazione W: Art. 85 Superfici fondiari minime, comma 10: E' necessario disporre in maniera più chiara che il limite di mq. 200 per gli uffici può essere derogato con le disposizioni del periodo successivo ("Negli altri casi la dimensione degli uffici potrà eccedere a quella prevista dalla tabella B, solo se opportunamente dimostrato all'intero di un programma...")</p>	<p>La dimensione massima di mq. 200 per gli uffici, consentita per le aziende vivaistiche, è già abbondantemente superiore rispetto a quelle previste per le altre attività agricole ed è da considerarsi la superficie massima realizzabile, anche in considerazione che tale attività si configura comunque nell'ambito dell'attività agricola e non di altro genere.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione X: Art. 99 "Piano di Tutela delle acque", comma 4 e 5: Sono eccessivamente onerosi e non competono ai Comuni gli obblighi di raccolta dati, monitoraggio e verifica dei prelievi e degli emungimenti che devono essere effettuati in sede di redazione di PS e atti di governo del territorio. I Comuni non hanno competenze in materia, né hanno gli strumenti ed i mezzi per effettuare le verifiche richieste.</p>	<p>La competenza in materia di approvvigionamento idrico, distribuzione e depurazione dell'acqua, benché conferita alla gestione dei soggetti preposti, è anche comunale. Ai comuni non viene richiesto di fare direttamente i controlli, ma di concorrere od essere costantemente informati su di essi attraverso un continuo rapporto con i soggetti, gli enti ed Autorità competenti. Solo attraverso un monitoraggio permanente e periodico degli indicatori sulla qualità e quantità della risorsa è possibile realizzare una puntuale valutazione integrata sui piani o programmi, così come previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ("Norme in materia ambientale") aggiornato al D.L.gs. 16 gennaio 2008 n.4.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione Y: Art. 109 delle N.T.A. <i>"Perequazione territoriale"</i>: Sarebbe opportuno prendere in esame anche il caso in cui si debbano compensare gli effetti negativi di un insediamento (es. impianto di smaltimento o trattamento rifiuti) che ha una funzione comprensoriale e che</p>	<p>L'art. 109 delle N.T.A. al comma 3 specifica già che la perequazione territoriale viene utilizzata <i>"per compensare la diversa distribuzione dei costi e dei benefici prodotti a livello sovracomunale"</i>, pertanto non si rileva l'errore riscontrato dall'osservante. Per quanto riguarda la precisazione dei 20.000 mq di cui al comma 5, viene aggiunto <i>"di Sul"</i>.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

	<p>provoca impatti negativi. E' necessario precisare se i 20.000 mq di cui al comma 5 fanno riferimento alla superficie territoriale, alla superficie utile lorda o alla superficie coperta del nuovo intervento (vista la dimensione forse sarebbe meglio riferirli alla Sul).</p>	
	<p>Osservazione Z: Art.111 <i>“Misure di salvaguardia”</i>. non è chiaro se i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri P.S. in sede di prima Variante agli stessi o quando redigono il primo R.U.. Non è chiaro se <i>“e comunque entro 36 mesi dall’approvazione del PTC”</i> sia riferito alla validità delle misure di salvaguardia o sia il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri P.S.. Le indicazioni di cui sopra sembrano comunque sufficienti a garantire che l’aggiornamento dei P.S. avvenga in tempi relativamente ridotti anche se non viene posta una scadenza precisa.</p>	<p>Non si riscontra gli errori rilevati dall’osservante.</p> <p>NON ACCOLTA</p>



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
22	KME Italy S.p.A. Immobiliari Agricola Bimestre s.r.l. Associazione Dynamo Camp Onlus 02/03/2009 Prot. 35358	Osservazione a: <i>Art. 44 comma 2</i> – Si chiede che sia inserita, dopo la lettera i), la seguente lettera l): “L’implementazione delle funzioni dell’esistente Villaggio Dynamo, in attuazione del protocollo d’intesa stilato in data 25 Ottobre 2005” Osservazione b: <i>Art. 44 comma 4</i> – Si chiede che sia inserita, dopo la lettera e), la seguente lettera f): “Il consolidamento del ruolo dell’Area ex S.M.I. in Limestone, quale zona di eccellenza paesaggistica, attraverso interventi mirati alla valorizzazione ed alla conservazione del territorio, del paesaggio, della flora e della fauna, alla qualificazione dei percorsi turistico-escursionistici e dei servizi legati all’oasi WWF, alla promozione di tutte le attività connesse con quella agricola, alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente da destinarsi anche alla realizzazione di strutture turistico-ricettive; Tali interventi saranno realizzati secondo i più moderni principi di sostenibilità ambientale, in attuazione del protocollo d’intesa stilato in data 25 Ottobre 2005”	Si accoglie parzialmente l’osservazione, integrando il contenuto dell’art. 44 comma 2 lettera h) il cui testo risulterà il seguente: “il mantenimento e il potenziamento degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti anche attraverso idonei interventi infrastrutturali e l’implementazione delle funzioni dell’esistente Villaggio Dynamo, in attuazione del protocollo d’intesa del 25 Ottobre 2005” <i>In relazione all’osservazione della Regione Toscana, l’art. 44 diventa art. 47</i> PARZIALMENTE ACCOLTA Si accoglie parzialmente l’osservazione, integrando il contenuto dell’art. 44 comma 4 lettera d) il cui testo risulterà il seguente: “lo sviluppo sinergico delle attività agricole, integrate con le attività turistiche mediante il potenziamento del turismo locale e dell’agriturismo e l’incentivazione del turismo rurale, ecologico, naturalistico, escursionistico ed invernale, attraverso la predisposizione di adeguate attrezzature e servizi e l’individuazione e attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati alle aziende agricole, contribuendo al recupero e alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali e del patrimonio edilizio rurale, secondo i più moderni principi di sostenibilità ambientale <i>In relazione all’osservazione della Regione Toscana, l’art. 44 diventa art. 47</i> PARZIALMENTE ACCOLTA



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
23	Comune di San Marcello Pistoiese 28/02/2009 05/03/2009 Prot. 37527	Osservazione A: Si evidenzia un refuso nell'art.70 punto 3 lettera c): dopo la frase "dell'adozione di sistemi di recupero del calore...." cassare le parole "i calore";	Trattasi di un errore di battitura di testo. Accolta.
		Osservazione B: Art.54 " <i>Centri storici</i> ", punto 4, lettera c), ultimo capoverso: si evidenzia che tra i centri antichi minori non risultano menzionate le frazioni di Bardalone, Limestre, Pratale e Vizzaneta nonostante i primi nuclei edificati risalgano al catasto Leopoldino del 1825, come evidenziato nella tavola QC10 (carta della stratificazione storica) del P.S: adottato di questo Comune.	La richiesta dell'osservante è accolta. Si provvede a modificare l'art. 54 al punto 4, lett. c) inserendo le frazioni richieste dall'osservante. Accolta.
		Osservazione C: Art. 76 " <i>La rete stradale</i> "; Tav. P07 " <i>Le infrastrutture per la mobilità</i> ": si rinnova la richiesta già avanzata con nota prot. 15312 del 17/10/2008, di inserire negli elaborati citati le seguenti previsioni, rappresentate nella tavola QP3 – infrastrutture di progetto, del P.S. di questo	Le infrastrutture di progetto individuate nella tavola P07 sono quelle già previste e realizzabili nel medio-breve periodo e quelle elencate dall'osservante non risultano comprese tra queste. Non accolta.

		<p>Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 5° comma lettera h): variante alla S.R 66 a sud dell'abitato di San Marcello P.se; - al 6° comma lettera g): variante alla S.P. 18 in Comune di San Marcello P.se, a sud-est della frazione di Lizzano, per la razionalizzazione del collegamento con il Comune di Cutigliano e con la zona del turismo escursionistico della valle dell'Andia. <p>-</p>	
		<p>Osservazione D: Art. 97 punto 4: si propone di cassare la frase "e a quanto indicato nella tavola P07" che potrebbe generare problemi nell'approvazione di eventuali varianti al "piano delle aree sciistiche della Montagna Pistoiese" che non trovano rappresentazione nella citata tavola.</p>	<p>La richiesta è accolta, quindi si modifica l'art. 97 punto 4 come segnalato dall'osservante.</p> <p>Accolta.</p>
		<p>Osservazione E: Art. 70 comma 4 – lettera J: Si ritiene che la cogenza della norma dovrebbe essere subordinata, come peraltro previsto all'art.70 del PTC, alla preventiva redazione di studi di fattibilità tecnico-economica degli interventi. Le prescrizioni così formulate potrebbero, ad esempio, creare grossi problemi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in</p>	<p>L'osservazione formale sulle categorie d'intervento è accolta. Per quanto attiene gli indirizzi e le prescrizioni per la sostenibilità, come individuato nell'articolo 70 delle NTA del PTC, i comuni sono tenuti, nell'ambito dei propri piani strutturali e degli atti di governo del territorio, a valutare la sostenibilità delle nuove previsioni di insediamenti produttivi, ovvero individuare le aree più idonee per nuovi insediamenti da un punto di vista tecnico economico, all'uso della cogenerazione, dell'adozione di sistemi di recupero del calore della possibilità di cessione degli scarti termici. Tale disposizione è già contenuta nella norma quindi l'osservazione non è accolta. Diversamente, per quanto attiene le possibili difficoltà negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, si inserisce la possibilità di acquisire le quote previste da impianti collettivi o pubblici.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

quanto le aree interessate, specialmente se ubicate nei centri storici, potrebbero essere costituite da edifici con coperture di superficie insufficiente a garantire il raggiungimento dei minimi prescritti, con aree esterne inesistenti o semplicemente non idonee; stesso discorso vale per le caldaie a pellets, cippato, etc.

RICHIESTA:

In considerazione di quanto sopra si propone di variare il succitato comma nel modo seguente:

Le nuove urbanizzazioni e gli interventi di ristrutturazione urbanistica o riqualificazioni potranno essere realizzati solo previa redazione di appositi studi di fattibilità, finalizzati ad analizzare la capacità della zona in termini di sostenibilità ambientale e l'effettiva possibilità di ~~dovranno prevedere il ricorso obbligatorio a fonte energetica rinnovabile~~ per soddisfare il fabbisogno di almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda e il 30% dell'energia necessaria alla climatizzazione invernale mediante fonti energetiche rinnovabili. Negli interventi edilizi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o ristrutturazione edilizia integrale, si deve prevedere che almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria provenga da fonti energetiche rinnovabili.

	<p>Osservazione F: Art. 70, punto 4, lettera k): Si osserva che per poter conseguire il 30% di energia elettrica sarebbe necessario installare impianti di cogenerazione. Tali impianti si giustificano però economicamente solo quando ci sono contemporaneamente forti consumi termici e forti consumi elettrici e comunque Sarebbe opportuno diminuire un po' la percentuale di autoproduzione di energia elettrica (dal 30% al 25%) e consentire che questa possa essere prodotta anche attraverso impianti fotovoltaici realizzati sull'edificio, nelle aree di pertinenza dell'edificio stesso oppure in altre aree, quando non sia possibile realizzarle in loco.</p> <p>RICHIESTA: In considerazione di quanto sopra si propone di variare il succitato comma nel modo seguente: <i>Per gli edifici industriali-artigianali di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia integrale, si dovrà prevedere l'uso di impianti di produzione di energia ad alta efficienza, in grado di soddisfare almeno il 25% del fabbisogno di energia elettrica ed il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria.</i> <i>La preferenza deve andare alla valorizzazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione e ove questo non sia possibile, per le ridotte esigenze energetiche dell'attività</i></p>	<p>La quota del 30% del fabbisogno di energia elettrica per gli edifici industriali-artigianali di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia è da considerarsi adeguata visti i livelli di prestazione odierna degli impianti.</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>Per quanto riguarda la possibilità di acquisire le quote previste da impianti collettivi o pubblici l'osservazione viene accolta.</p> <p>ACCOLTA</p>
--	--	---

		<p><i>produttiva, si dovrà ricorrere all'utilizzo di pompe di calore e sistemi centralizzati di riscaldamento/raffreddamento per quanto riguarda l'energia termica e di impianti fotovoltaici per quanto riguarda l'energia elettrica. Nel caso di impianti fotovoltaici, questi potranno essere realizzati interamente o in parte anche nelle aree di pertinenza degli edifici oppure in altre aree a tal fine individuate, qualora non fosse possibile realizzarli in loco per incompatibilità con la struttura o con la logistica dell'attività produttiva. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è altresì ammessa l'acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.</i></p>	
		<p>Osservazione G: Art. 70, Comma 4, lettera i) – Come per la lettera J) anche in questo caso la prima osservazione è di natura formale; per le medesime motivazioni esposte per la lettera j) si suggerisce di fare riferimento alle categorie di intervento elencate agli articoli 78 e 79 della L.R. 1/2005 o all'art.3 del D.P.R. 380/01, fra le quali non è citato l'intervento di "ristrutturazione estesa"; E' necessario inoltre tenere in considerazione che per poter installare un impianto fotovoltaico da 5 kW di picco occorrono da un minimo di 40 mq ad un massimo di 120 mq di superficie disponibile nei</p>	<p>L'osservazione formale sulle categorie d'intervento della L.R. 1/2005 viene accolta. Anche per quanto attiene alla superficie minima, oltre la quale applicare i contenuti della norma, si accoglie l'osservazione. Infine, per quanto riguarda la possibilità di acquisire le quote previste da impianti collettivi o pubblici, l'osservazione viene accolta.</p> <p>ACCOLTA</p>

casi di tetti in falda, e da un minimo di 100 ad un massimo di 250 mq nel caso di tetto piano. In molti casi non sono disponibili tali superfici e quindi la condizione prescritta risulterebbe di difficile se non impossibile attuazione.

RICHIESTA:

In considerazione di quanto sopra si propone di variare il succitato comma nel modo seguente:

“Negli edifici industriali ed artigianali di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia integrale ~~di~~ ~~ristrutturazione~~ estesa si deve prevedere che venga realizzato un impianto fotovoltaico per una potenza installata di almeno 5 kW di picco ~~la~~ ~~produzione di energia elettrica per la~~ ~~produzione di almeno un 5 kW.”~~

Tali impianti potranno essere realizzati interamente o in parte anche nelle aree di pertinenza degli edifici oppure in altre aree a tal fine individuate, qualora non fosse possibile realizzarli in loco per incompatibilità con la struttura o con la logistica dell'attività produttiva. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è altresì ammessa l'acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.

		<p>Osservazione H: Art. 70, punto 4, lettera m) – Considerando che nessuna azione umana è attuabile ad “impatto zero”, sia in termini di consumo di suolo, che di smaltimento dei rifiuti, che di approvvigionamento idrico ecc. sarebbe più corretto e realistico prescrivere di minimizzare e/o compensare gli impatti negativi prodotti dall'eventuale nuovo insediamento con azioni “positive” che mirino a ridurre al massimo qualsiasi consumo delle risorse.</p>	<p>La previsione di nuovi insediamenti turistici fuori dalle aree già individuate dai PS è volutamente restrittiva e attuabile solamente alla condizione di dimostrare l'impatto zero in termini di consumi delle risorse, produzione di rifiuti, approvvigionamento idrico ed energetico. Pertanto la richiesta dell'osservante non è accolta.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione I: Tav. QC 07 “<i>Vincolo Paesaggistico</i>”: In riferimento al vincolo fluviale di 150 mt. si propone di: Eliminare il vincolo sul corso d'acqua ubicato a sud-est dell'abitato di San Marcello Pistoiese, confluyente nel torrente Limestre in località Poderino, la cui denominazione non è peraltro indicata in alcuna delle cartografia consultata dallo scrivente ufficio (5000, 10.000 e catastale).</p>	<p>La richiesta dell'osservante non è accolta in quanto trattasi del Fosso Redicino, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1993 al n° 32.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione J: Tav. QC 07 “<i>Vincolo paesaggistico</i>”: in riferimento al vincolo fluviale di 150 mt. si propone di eliminare il vincolo sul Fosso del Tolo, ubicato ad est del Villaggio S.M.I. di Limestre, limitandolo al solo Rio di</p>	<p>La richiesta dell'osservante è stata verificata sulla cartografia con esito positivo e pertanto viene accolta.</p> <p>Accolta.</p>

		<p>Terni (n. ordine/elenco 29); il Rio di Terni a circa 700 mt. a monte della confluenza con il Torrente Limestre si dirama in due ulteriori corsi che sono appunto il Fosso del Tolo e il Fosso della Merezzina, non riportati nell'elenco delle acque pubbliche e quindi non soggetti a vincolo.</p>	
		<p>Osservazione K: Tav. QC 07 "<i>Vincolo paesaggistico</i>": In riferimento al vincolo fluviale di 150 mt. si propone di eliminare il vincolo sul Torrente Maresca (n. ordine/elenco 159) per la porzione che interessa l'omonimo abitato in quanto la Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana 11/03/86 n. 95 indica testualmente "limite svincolo monte: a monte abitato di Maresca". Nella cartografia richiamata risulta disattesa tale prescrizione e la porzione nord dell'abitato di Maresca è vincolato.</p>	<p>Non si riscontra quanto rilevato dall'osservante. Non accolta.</p>
		<p>Osservazione L: Tav. QC 07 "<i>Vincolo paesaggistico</i>" In riferimento al vincolo fluviale di 150 mt. si propone di Verificare il vincolo sul Rio Doccia (n. ordine/elenco 276) e sul Rio Redicane (n. ordine/elenco 26), in quanto dalla sovrapposizione della cartografia 1:5000 ed il catastale si evidenzia un diverso andamento</p>	<p>Non si riscontra quanto rilevato dall'osservante. Non accolta.</p>

		<p>dei rii stessi, in direzione delle rispettive sorgenti.</p>	
		<p>Osservazione M: Tav. QC 07 “<i>Vincolo paesaggistico</i>”: In riferimento al vincolo fluviale di 150 mt. si propone di:</p> <p>Verificare il vincolo rappresentato sui corsi d’acqua posti a nord dell’abitato di Gavinana, fra il Rio Doccia ed il Rio Forco, l’uno denominato Rio Cavallereccia e l’altro privo di denominazione, che confluendo in località Novellato formano un unico affluente del Rio Forco. Tali corsi d’acqua non risultano riportati nell’elenco delle acque pubbliche e quindi dovrebbero essere privi di vincolo.</p>	<p>Il Rio Doccia (n° 276 dell’elenco delle acque pubbliche) e il Rio Forco (n° 277) sono affluenti del Fosso Confienti (n° 27 – 249), e pertanto sono sottoposti al vincolo fluviale di 150 mt. Il Rio Cavallereccia invece non è inserito nelle acque pubbliche, ed è stato erroneamente vincolato, quindi viene sottoposto a svincolo.</p> <p>Parzialmente accolta.</p>
		<p>Osservazione N: Tav. QC 07 “<i>Vincolo paesaggistico</i>”: In riferimento al vincolo fluviale di 150 mt. si propone di:</p> <p>Verificare il vincolo sul tratto di corso d’acqua proveniente dal Comune di Cutigliano in prossimità della località Il Volpino, sulla dx idrografica del fiume Lima, non essendo stato possibile accertarne la presenza nell’elenco dei corsi d’acqua, vincolati in quanto privo di denominazione nelle cartografie consultate dallo scrivente ufficio.</p>	<p>La richiesta dell’osservante non è accolta, in quanto trattasi del Fosso di Botraia, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1993 al n° 6, e pertanto è sottoposto a vincolo.</p> <p>Non accolta.</p>

		<p>Osservazione O: Tav. QC 07 "<i>Vincolo paesaggistico</i>": In riferimento al vincolo fluviale di 150 mt. si propone di:</p> <p>Eliminare i buffer di 150 mt. rappresentati oltre i punti di svincolo indicati dalla D.C.R.T. 96/86 succitata, sui corsi d'acqua elencati nella nota.</p> <p>L'interpretazione data nella rappresentazione grafica dei tratti di fiume svincolati, disattende le indicazioni contenute nella delibera sopra citata, determinando di fatto la presenza di un vincolo paesaggistico su aree che dovrebbero risultarne prive; l'area svincolata deve risultare graficamente di misura lineare pari a quella indicata nella delibera stessa anziché essere ridotta dei 150 mt. corrispondenti al raggio del buffer.</p>	<p>La richiesta dell'osservante è accolta. Si provvede pertanto a modificare la cartografia in tal senso.</p> <p>Accolta.</p>
--	--	--	--



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
24	Coldiretti Pistoia 05/03/2009 Prot. 37534	Osservazione a: <i>Art. 45 comma 4 lettera b) e c)</i> – Fa presente che è necessario già prevedere nel PTC di effettuare, come già esistono per i fiumi principali, uno studio sui corsi d'acqua minori e la rete secondaria sulle portate con ritorno duecentennale, in modo da offrire alle imprese uno strumento per effettuare il calcolo della compensazione idraulica là dove occorre e se occorre. Questo vale sia per la piana di Pistoia sia per l'area della Valdinievole	L'articolo fa riferimento agli obiettivi per il territorio rurale, mentre la valutazione della necessità di tali studi è di pertinenza del "Piano di tutela delle acque" previsto all'art. 99 della Disciplina di piano. NON PERTINENTE
		Osservazione b: <i>Art. 50 comma 2</i> – Gli studi citati nella precedente osservazione sono necessari anche per assicurare, come prevede la legislazione, il rispetto del deflusso minimo vitale, il cui calcolo è legato alle portate e agli attingimenti sui corsi d'acqua	L'articolo fa riferimento agli obiettivi per il territorio rurale, mentre la valutazione della necessità di tali studi è di pertinenza del "Piano di tutela delle acque" previsto all'art. 99 della Disciplina di piano. NON PERTINENTE
		Osservazione c: <i>Art. 50 comma 10</i> – Dove si parla di polo scientifico, manca fra gli enti citati, l'istituto del ministero CRA VIV di Pescia, la cui attività primaria oltre a quella floricola è quella sul settore vivaistico. Anche ARSIA lo ha scelto come punto di riferimento sul territorio. Ampliare la squadra degli istituti scientifici sicuramente aiuta le imprese del territorio	La Provincia di Pistoia e gli altri soggetti interessati promuoveranno tutte le iniziative necessarie per l'attuazione degli interventi di ristrutturazione delle infrastrutture e dei servizi per il florovivaismo. Nelle programma denominato Linee progettuali per la ristrutturazione dei servizi al florovivaismo toscano, predisposto dalla Provincia di Pistoia nel novembre 2000 viene promosso il consolidamento per il florovivaismo del polo scientifico e tecnologico nell'area individuata nell'ex campo di volo destinato alla creazione e sviluppo dell'Arboreto di Pistoia con funzioni plurime, scientifiche, didattiche e ricreative. Viene anche promossa la razionalizzazione del polo commerciale della floricoltura di Pescia. NON ACCOLTA

		<p>Osservazione d: <i>Art. 79 comma 2</i> – Al quinto punto, propone di non limitare all’attività agrituristica, ma alle attività connesse a tutto campo, inserendolo espressamente</p>	<p>L’art. 79 comma 2, al quinto punto indica anche il turismo rurale e l’agriturismo come strumenti per valorizzare l’agricoltura nel suo ruolo di tutela della qualità del paesaggio con specifici progetti, programmi e disposizioni tesi al potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali non escludendo comunque altri strumenti. Al secondo punto del medesimo comma è comunque indicato l’obiettivo di assicurare la persistenza della tradizionale relazione fra le esigenze della produzione agricola e quelle della gestione del paesaggio, soprattutto nelle aree di maggiore pregio ambientale che probabilmente corrisponde alla volontà dell’osservante. Pertanto, per l’obiettivo della qualità e della gestione del paesaggio, la Discipline di piano è da ritenersi esaustiva</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione e: <i>Parte IV Titolo III “La perequazione territoriale”</i> – Come peraltro già praticato anche da altre Amministrazioni Comunali, sarebbe quanto mai opportuno in caso di espropriazione per pubblica utilità, che il PTC all’interno del suo regolamento ed in armonia con gli strumenti urbanistici comunali recepisce altresì, qualora le aziende fossero già dotate di tutte le infrastrutture necessarie, la possibilità di optare in luogo del pagamento dell’indennità di espropriazione, di consentire al soggetto espropriato, di realizzare in altri terreni limitrofi di sua proprietà, una volumetria edificabile proporzionale secondo i valori di mercato riferiti al terreno oggetto di esproprio o una nuova superficie a vasetteria, senza creare situazioni di carattere speculativo</p>	<p>L’osservazione sollevata non è pertinente con quello che si intende per “perequazione territoriale”. Rientra bensì nella “perequazione urbanistica” che può essere prevista dagli strumenti urbanistici Comunali.</p> <p>NON PERTINENTE</p>



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
25	Comune di Marliana 28/02/2009 04/03/2009 Prot. 37170	Osservazione A: <i>Lo Statuto del territorio, Parte II delle NTA:</i> lo schema generale dei vari articoli prevede una parte prescrittiva, che si ritiene non conforme a quanto disposto dall'art. 51 c. 1 della L.R. 1/2005, e che rappresenti una riduzione della capacità pianificatoria di competenza comunale. Si propone di modificare il termine "prescrizione" riportato negli articoli 9-46, con il termine "indirizzi" Osservazione B: <i>La strategia dello sviluppo territoriale della provincia, Parte III delle NTA:</i> lo schema generale dei vari articoli prevede una parte prescrittiva che si rivolge in alcuni articoli anche agli atti di governo del territorio (R.U., P.A.), oltre che ai P.S.. Ciò si ritiene non conforme a quanto disposto dall'art. 51 c. 2 della L.R. 1/2005, e che rappresenti una riduzione della capacità pianificatoria di competenza comunale. Alcuni articoli della	Vengono modificati alcuni degli articoli indicati, seguendo il criterio di mantenere le prescrizioni soltanto per gli argomenti di stretta competenza provinciale, ovvero gli artt. 19-20-21. Parzialmente accolta. Vengono modificati alcuni degli articoli indicati, seguendo il criterio di mantenere le prescrizioni soltanto per gli argomenti di stretta competenza provinciale, quindi vengono trasformate in direttive le prescrizioni presenti nei seguenti articoli: artt. 53-54-55-56-57-58-59-65-66-67-68. Mentre le prescrizioni presenti agli artt.71-72-73, vengono trasformate in indirizzi. Parzialmente accolta.

		<p>Parte II prevedono prescrizioni dettagliate relative alla definizione architettonica degli interventi, che appaiono propri della pianificazione territoriale di livello comunale (R.U., R.E.), come ad es. all'art. 70 delle NTA.</p> <p>Si propone di modificare nei vari articoli (dall'art.47 all'art.90) i caratteri prescrittivi in indirizzi. Le misure di dettaglio contenute attualmente negli articoli di cui sopra dovranno essere calibrate opportunamente in sede di pianificazione comunale.</p>	
		<p>Osservazione C: Art. 76 delle NTA <i>“La rete stradale”</i>, tav. QC11, tav. P07 <i>“Le infrastrutture per la mobilità”</i>: Sarebbe opportuno che il PTC prevedesse variazioni di tracciato delle strade di competenza provinciale, all'interno del territorio comunale (S.P.32,33,49,17,633) al fine di migliorare l'asse che dalla Lucchesia passa attraverso il Comune di Marliana e si collega alla statale 12 dell'Abetone. In particolare il PTCP potrebbe prevedere alcune semplici varianti, finalizzate a quanto sopra. Sarebbe opportuno prevedere appositi dispositivi normativi che permettano la localizzazione nei pressi della viabilità provinciale di depositi di legname derivanti dal</p>	<p>Le infrastrutture di progetto individuate nella tavola P07 sono quelle previste e realizzabili nel medio-breve periodo e quelle richieste dall'osservante non risultano tra queste.</p> <p>L'art. 83 comma 6 delle NTA già prevede la possibilità nei boschi, ad esclusione di quelli compresi nel regime di conservazione, di realizzare radure all'interno dei soprassuoli per fini ecologici o per svolgimento di attività agricole compatibili con l'ambiente, se i Comuni prevedono nei propri strumenti urbanistici tale possibilità.</p> <p>Non accolta.</p>

		<p>taglio di bosco.</p>	
		<p>Osservazione D: Art. 5 <i>“Raccordi con la pianificazione comunale”</i>, commi 3 e 6: Al comma 3 si chiede di modificare l'applicazione delle prescrizioni in applicazione di indirizzi. Al comma 6 si chiede di specificare che non debbono essere adeguati gli strumenti di pianificazione territoriale al P.T.C. quando le varianti non siano di carattere generale.</p>	<p>La modifica al comma 3 dell'art. 5 non è accoglibile, in quanto si snaturerebbe il P.T.C. Il comma 6 è una norma introdotta dal Consiglio provinciale per garantire il progressivo e reciproco adeguamento degli strumenti urbanistici.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione E: Art. 111 <i>“Misure di salvaguardia”</i>, commi 1 e 2: Al comma 1, si propone di cassare la prima alinea, in quanto potrebbe creare difficoltà di gestione anche delle pratiche edilizie in itinere. Al comma 2, si propone di cassare l'intero comma in ragione delle osservazioni relative allo “Statuto del Territorio” (NTA , Parte II, dall'art.9 all'art.46) ed alla “Strategia dello sviluppo territoriale della Provincia” (NTA, Parte III, dall'art.47 all'art.90).</p>	<p>L'art. 111 viene modificato togliendo al comma 2 <i>“pena la nullità di qualsiasi atto contrastante come precisato all'art. 51 della L.R. 1/05”</i>.</p> <p>Parzialmente accolta.</p>

		<p>Osservazione F: Articolo 85 In merito alle superfici minime assegnate per la realizzazione di edifici rurali, si propone una riduzione di tali parametri e se possibile assegnare ai comuni la possibilità di individuare gli stessi in ragione delle reali esigenze del territorio.</p>	<p>La realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è prevista dall'art. 41 della L.R. 1/2005, ove siano dimostrate le esigenze dell'Imprenditore Agricolo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti aziendali a tempo indeterminato. I parametri previsti, distinti per tipologia produttiva, sia in relazione alla superficie fondiaria che alla produzione lorda vendibile, devono assicurare il mantenimento in essere della produzione agricola aziendale. I parametri della Tabella A di cui all'art. 85 della Disciplina di piano, sono stati assunti seguendo il criterio delle superfici minime necessarie in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale per l'attività agricola. La riduzione dei parametri richiesta non garantirebbe la sussistenza minima per l'attività agricola aziendale. Peraltro tali parametri sono ormai in vigore da svariati anni e costituiscono una prassi consolidata su tutto il territorio provinciale. La definizione delle superfici fondiarie minime è attribuita dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. n. 5/2007 (Regolamento di attuazione del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005) ai Piani Territoriali di Coordinamento e non agli strumenti di competenza Comunale</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione G: Articolo 85 Per gli annessi agricoli si propone di prevedere norme specifiche per i territori montani al fine di consentire la realizzazione di annessi anche su piccoli appezzamenti e/o al fine di consentire piccole attività artigianali legate alla trasformazione di prodotti dell'agricoltura amatoriale (per es. trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, confetture di frutta, apicoltura, ecc.). Si propone di prevedere norme specifiche per la realizzazione di metati che dovranno essere realizzati in muratura. Si propone di Prevedere norme che in area agricola favoriscano la</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per le aziende in zona montana, il PTCP ha previsto i parametri della Tabella A, inferiori a quelli previsti per il resto del territorio provinciale. - Il PTCP, al comma 13 dell'art. 85 della Disciplina di piano, prevede già che gli strumenti urbanistici Comunali, possono disciplinare e consentire la costruzione di annessi per aziende di piccole dimensioni - Per la realizzazione di annessi o manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole, la disciplina è quella prevista dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 5/2007 (Regolamento di attuazione del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005) - La realizzazione di metati rientra nella tipologia produttiva della castanicoltura da frutto individuata nella Tabella A e si riferisce a quanto previsto all'art. 85 della Disciplina di piano - La normativa prevista non asserisce in modo specifico alla Disciplina di piano, tale da non considerare specificatamente pertinente la richiesta. Comunque il Titolo IV della Parte III (La strategia per il territorio rurale), comprendere tra i suoi obiettivi, anche quello di mantenere e valorizzare le attività agricole <p>NON ACCOLTA</p>

		permanenza sul territorio di nuclei familiari.	
		Osservazione H: Si propone di prevedere un'area di salvaguardia, da concordare, localizzata fra Panicagliora e Serra per la tutela del sito archeologico intorno alla Pieve di Furfalo.	Le aree archeologiche previste sono esclusivamente quelle segnalate dalla Soprintendenza Regionale competente. La previsione richiesta potrà essere prevista solo ottemperando secondo le normative specifiche vigenti. NON ACCOLTA



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
26	Comune di Pistoia 03/03/2009 Prot. 363602	Osservazione A La nuova collocazione prevista per impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti solidi urbani nonché COMPOST, appare troppo di dettaglio rispetto alla necessità del Comune di Pistoia di localizzare (nell'ambito della redazione del Regolamento Urbanistico) i nuovi impianti in modo tale che risultino coerenti con lo sviluppo e la tutela del territorio e con le sue previsioni di infrastrutturazione viaria. Si chiede che la previsione contenuta nel P.T.C. non sia prescrittiva in relazione ad eventuali scelte localizzative diverse, che dovessero emergere nella pianificazione comunale.	<p>Come specificato all'art. 95 c. 2 delle NTA del PTC, il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del PTC ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 22 Novembre 2007 n. 61. Pertanto nella tavola QC12 sono individuate le relative localizzazioni degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti previste dal relativo piano di settore.</p> <p>Ai sensi dell' art. 51 c. 3 lett. b) della LR 1/2005 inoltre la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, hanno effetto prescrittivo</p> <p>Pertanto l'osservazione non è accolta.</p> <p>Non accolta.</p> <p>A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 21.04.2009, ATTO N.123, LA PROPOSTA DEL SERVIZIO E' COSI' MODIFICATA:</p> <p>Come specificato all'art. 95 c. 2 delle NTA del PTC, il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del PTC ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 22 Novembre 2007 n. 61. Pertanto nella tavola QC12 sono individuate le relative localizzazioni degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti previste dal relativo piano di settore.</p> <p>Ai sensi dell' art. 51 c. 3 lett. b) della LR 1/2005 inoltre la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, hanno effetto prescrittivo, ma soltanto se contenute le localizzazioni all'interno di piani dei rifiuti approvati dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale 1 del 2005. Poiché l'attuale piano interprovinciale dei rifiuti è stato approvato prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1 del 2005 la localizzazione dell'impianto di CDR ivi prevista non può considerarsi prescrittiva, mentre sarà prescrittiva la localizzazione prevista dal nuovo piano interprovinciale ove l'attuale ubicazione dell'impianto potrà essere opportunamente modificata previo necessario accordo con il Comune di Pistoia. Pertanto l'osservazione non è pertinente.</p> <p>NON PERTINENTE</p>

		<p>Osservazione B</p> <p>Le prescrizioni contenute in materia di sostenibilità ambientale possono risultare di difficile applicazione pratica, senza una azione di coordinamento, di specificazione dei criteri di valutazione e di verifica da parte della Provincia, in collaborazione con i comuni. In particolare si segnala:</p> <p>Art.70 comma 4 lettera J:</p> <p>Si osserva che le disposizioni ivi contenute, pur condivisibili, sono più esigenti di quelle attualmente previste. La preoccupazione è che, non essendo ancora andate a regime le disposizioni normative vigenti, potrebbe essere controproducente.</p> <p>Inoltre, l'aspetto più critico è quello relativo a dover soddisfare almeno il 30% dell'energia necessaria alla climatizzazione invernale per le nuove urbanizzazioni o riqualificazioni. Il separare la climatizzazione invernale da quella estiva potrebbe essere superato proprio dalla certificazione energetica degli edifici che ricomprende tutti i consumi di energia. Viene sottolineato infine che il ricorso a energie rinnovabili per la climatizzazione invernale deve essere valutato anche per i riflessi tipologico-impiantistico.</p>	<p>La quota del 30% del fabbisogno di energia elettrica per le nuove urbanizzazioni o ristrutturazioni urbanistiche è da considerarsi adeguata visti i livelli di prestazione odierna degli impianti.</p> <p>L'osservazione sulla opportunità di non separare la climatizzazione invernale da quella estiva è accolta.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione C</p>	

	<p>Art.71 – Come è noto il ricorso a teleriscaldamento ha senso in presenza di fonti di energia altrimenti disperse; ad esempio in prossimità di una grande industria i cui processi contemplano lo scarico di acqua calda altrimenti non utilizzata. In assenza di tali situazioni la rete in questione deve essere alimentata con una centrale termica di quartiere, la quale dovrebbe usare fonti di energia alternativa. Per avere vantaggi la centrale in questione dovrebbe funzionare in cogenerazione e quindi si deve pensare anche all'uso di tale forma di energia ed alla gestione economica della stessa con problemi non facilmente risolvibili in regime di condominio allargato. Si osserva quindi che:</p> <ul style="list-style-type: none">- imporre come prescrizione il teleriscaldamento potrebbe non essere la soluzione più idonea, ma semmai questa deve essere una decisione da valutare caso per caso.- prescrivere la concentrazione della produzione di calore ora che si sta andando verso case a bassissimo consumo energetico potrebbe rappresentare un freno anziché un incentivo all'evoluzione tecnologica e progettuale. <p>Si suggerisce pertanto la costituzione di un tavolo tecnico di raccordo, al fine di concordare con</p>	<p>Come evidenziato in norma i Piani Strutturali individuano preventivamente le aree del territorio comunale adatte alla realizzazione di impianti di teleriscaldamento. Risulta comunque necessario valutare la realizzabilità delle reti di teleriscaldamento.</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Per quanto attiene le considerazioni sull'opportunità di prescrivere concentrazione della produzione di calore, l'osservazione non è accolta.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
--	---	---

		<p>i comuni le modalità di applicazione delle prescrizioni contenute nel PTC.</p>	
		<p>Osservazione D Previsione di due nuovi caselli autostradali nel territorio Provinciale: si chiede che venga specificata la priorità, per flussi di traffico legati soprattutto alle attività produttive esistenti nel Comune di Pistoia, del casello di Pistoia Est.</p>	<p>Non è di competenza del PTC, ma della Società Autostrade che effettua tali interventi. Pertanto l'osservazione non è accolta.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione E: Sottosistema della agricoltura promiscua individuato dal PTCP: si osserva che non si è riscontrata nell'ambito del territorio del Comune di Pistoia l'individuazione cartografica di tale sottosistema, che risulta invece ben presente nelle aree poste ad Est e intorno al centro urbano principale.</p>	<p>La richiesta dell'osservante è corretta. Si provvede a modificare in tal senso la cartografia.</p> <p>Accolta.</p>
		<p>Osservazione F: Si chiede che l'area della dismessa cartiera di Piteccio sia eliminata dal sistema delle aree produttive, in quanto, a seguito di una specifica variante al PRG, il Comune di Pistoia ha previsto una diversa destinazione d'uso della stessa.</p>	<p>Il riferimento temporale cui si riferisce la tavola P11 è antecedente alla variante al PRG. L'identificazione della cartiera di Piteccio nel sistema delle aree produttive non pregiudica la successiva variante al PRG. Lo strumento urbanistico che conforma la destinazione urbanistica è il Regolamento Urbanistico o il Piano Regolatore Generale, e non il Piano Territoriale di Coordinamento.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione G: Si chiede che per la rete ferroviaria, ed in particolare per la localizzazione esatta di nuove fermate dei treni, venga lasciata</p>	<p>Il PTCP non individua le posizioni esatte delle nuove fermate dei treni, ma fa riferimento alle stazioni concordate tra il Comune e le Ferrovie dello Stato e pertanto possono essere modificate.</p>

		<p>alla Amministrazione Comunale la possibilità di apportare modifiche, senza che le stesse comportino variante al PTCP, analogamente a quanto previsto all'articolo 76 c. 2 del PTCP per la rete stradale.</p>	<p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione H: Dalla schedatura delle emergenze storico - architettoniche appaiono alcune diversità rispetto alla dettagliata rilevazione svolta dal Comune di Pistoia, ai fini della redazione del R.U., che, nel caso del Comune, è molto maggiore, in quanto riguarda anche l'edilizia di minor valore architettonico. Si rilevano tuttavia alcuni aspetti che potrebbero generare motivi di contrasto con la pianificazione del R.U.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso della fornace Tobia Carri (fornace di Candeglia) l'individuazione dei locali annessi alla tettoia del forno Hoffmann, quale edificio di alto valore testimoniale, comporta problemi alla completa attuazione del progetto per la riqualificazione del Quartiere delle Fornaci e contestuale variante al PRG, già approvato dal Consiglio Comunale di Pistoia e valutato positivamente dal Ministero per le Infrastrutture. - nel caso della fornace di Vicofaro sono state segnalate, quali elementi di elevato valore testimoniale, alcune tettoie 	<p>Ai sensi dell'art.51, comma 2 lettera c) della LR 1/05, <i>"il PTC deve individuare gli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale"</i>. L'individuazione degli edifici fatta nell'ambito del quadro conoscitivo del PTC è riferita pertanto ad una individuazione di interesse provinciale, che serve da quadro di riferimento per definire in maniera puntuale a livello di piano strutturale i beni di interesse storico e architettonico. Il Comune quindi, ai sensi dell'art.16, comma 2 lettera c) delle NTA del PTC implementa e dettaglia tale schedatura a livello comunale. La schedatura delle emergenze storico –architettonico effettuata dalla Provincia non ha quindi carattere prescrittivo, ma, come detto sopra, è di natura conoscitiva. Tale strumento inoltre è di natura dinamica, ed è soggetto ad aggiornamento periodico da approvare con determina dirigenziale. Le eventuali modifiche da apportare all'Atlante riscontrate dal Comune potranno essere prese in considerazione e verificate in un momento successivo, quando verrà fatto tale aggiornamento, dietro specifica richiesta della Provincia ai Comuni.</p> <p>Non accolta.</p>

		<p>complementari all'attività della fornace di mattoni, la cui demolizione è stata invece prevista nell'ambito di una variante al PRG già efficace e finalizzata alla riqualificazione di tale comparto, creandovi un centro sportivo e di servizi per il quartiere.</p> <ul style="list-style-type: none">- nel caso della fornace di Malpasso, stante una situazione di avanzato degrado funzionale e urbanistico, già evidenziata nel P.S., l'attribuzione di alto valore testimoniale alla struttura individuata, non appare sostenibile a fronte della realtà e contrasta con il disegno della nuova viabilità necessaria per la riqualificazione dell'area.	
--	--	---	--



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
27	Comune di Sambuca Pistoiese 03/03/2009 Prot. 12811	Osservazione A: Atlante degli edifici di rilevante valore storico architettonico: le schede relative agli edifici di rilevante valore storico - architettonico del Comune di Sambuca Pistoiese presentano delle incongruenze e/o dati incompleti, (come elencate nella nota). Non sono presenti inoltre una serie di edifici tutelati ex art. 15 D. Lgs n.42/04, e alcuni edifici di rilevante valore storico architettonico (elencati nella nota).	Ai sensi dell'art.51, comma 2 lettera c) della LR 1/05, <i>"il PTC deve individuare gli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale"</i> . La disciplina vincolistica sugli immobili schedati è comunque sovraordinata rispetto alla normativa di riferimento riportata sulla schedatura e l'individuazione degli edifici fatta nell'ambito del quadro conoscitivo del PTC è riferita pertanto ad una individuazione di interesse provinciale, che serve da quadro di riferimento di natura conoscitiva per definire in maniera puntuale a livello di piano strutturale i beni di interesse storico e architettonico. Il Comune quindi, ai sensi dell'art.16, comma 2 lettera c) delle NTA del PTC implementa e dettaglia tale schedatura a livello comunale, senza che ciò comporti un'implementazione della schedatura del PTC. Inoltre nel momento in cui è stato fatto il censimento degli edifici di interesse provinciale, è stato richiesto alle Amministrazioni Comunali di verificare la schedatura effettuata, le verifiche riscontrate sono state poi recepite nella schedatura provinciale, mentre quelle di cui all'osservazione saranno oggetto di aggiornamento periodico da approvare con determina dirigenziale in un momento successivo, dietro specifica richiesta da parte della Provincia. Non accolta.
		Osservazione B: Tav. QC 07 "Vincolo paesaggistico": l'individuazione della fascia di rispetto di 150 metri corrispondente al corso d'acqua del fosso di Rigeli o di Badia a Taona e Noceteli: nella descrizione contenuta nell'elenco al n° 142 delle acque pubbliche si fa infatti riferimento: <i>"dallo sbocco alle sorgenti a Badia a Taona e sotto</i>	Non si riscontra quanto rilevato dall'osservante. Non si ritiene necessario l'inserimento in cartografia del n° dell'elenco dei corsi d'acqua. Non accolta.

		<p><i>Monte alle Croci. E' per lungo tratto confine fra i due Comuni ", il che fa pensare anche al corso dell'attuale Rio dei Balzini,</i></p> <p>Inoltre pare più corretto per una più facile lettura indicare anche il n° dell'elenco dei corsi d'acqua (accanto allo stesso corso d'acqua) le cui fasce di rispetto sono vincolate.</p>	
		<p>Osservazione C: Tav. QC 11 <i>"Infrastrutture per la mobilità"</i>:</p> <p>Nella tavola manca l'individuazione di due strade Provinciali di interesse Sovracomunale ed Interregionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la SP 51 PONTE VENTURINA - la SP 52 SP52 CA' DEL CUCCO TAVIANO. 	<p>La richiesta dell'osservante è corretta. Le due strade provinciali mancanti, non individuate per mero errore materiale, vengono inserite nella tav. QC11.</p> <p>Accolta.</p>
		<p>Osservazione D: Tav. QC 13 <i>"Impianti sportivi"</i>:</p> <p>Nella tavola manca l'individuazione di altri impianti sportivi (oltre a quello di Pavana) presenti nel territorio comunali in particolare: impianto di Taviano (pubblico); impianto di Treppio (privato); impianto di Torri (privato); impianto di Molino del Pallone (privato); impianto di Castello di Treppio (privato).</p>	<p>La Tav. QC13 costituisce il quadro di riferimento della pianificazione provinciale. I dati contenuti nella tavola possono essere ulteriormente implementati a livello comunale, anche con impianti sportivi di tipo privato.</p> <p>La richiesta dell'osservante è accolta per quanto riguarda l'inserimento nella tavola degli impianti sportivi pubblici.</p> <p>Parzialmente accolta.</p>
		<p>Osservazione E: Tav. P01 <i>"Sistemi territoriali di</i></p>	<p>I Sistemi Territoriali Locali sono identificati in modo corretto nella tavola. Si</p>

		<p><i>programma</i>”:</p> <p>Nella tavola non è rappresentata in modo corretto la delimitazione dei Sistemi Territoriali Locali così come descritta nell'articolo 43 delle N.T.A.</p>	<p>provvede di conseguenza a modificare l'art. 43 delle NTA.</p> <p>Accolta.</p>
		<p>Osservazione F: Tav. P03 <i>“Inquadramento territoriale sottosistemi territoriali”</i>:</p> <p>Nell'individuazione del sottosistema insediativo montano presente nel territorio comunale pare più corretto far coincidere la delimitazione di tale sottosistema con quello del Sistema Insediativo individuato dal P.S. del Comune approvato con D.C.C. n° 18 del 14/05/2003 con cui ratificava il Verbale della Conferenze dei Servizi del 13/05/2003 tra le strutture tecniche del Comune, della Provincia di Pistoia e della Regione Toscana ai sensi dell'art. 36 comma 9 della L.R. n. 05/95 e succ. mm. e ii.. Successivamente la Provincia di Pistoia con delibera del C.P. n° 259 del 09/09/03 ratificava detta approvazione del Piano Strutturale ai sensi dell'art. 36 comma 12 della LR n° 05/95.</p>	<p>Il sottosistema insediativo individuato nella tavola si riferisce al centro urbano delimitato secondo il codice della strada e non al limite urbano derivante dagli strumenti urbanistici comunali. La richiesta dell'osservante pertanto non è accolta.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione G: Tav. P04 <i>“Il territorio rurale. La struttura agraria”</i>:</p> <p>Nella tavola non è segnalata la presenza dell'Azienda Agricola SAVIGNI in località Casa Zavari</p>	<p>Si integra la tavola con il dato segnalato.</p> <p>Accolta.</p>

		<p>Osservazione H: Tav. P05 <i>“Le città e gli insediamenti. Le permanenze storiche”</i> Nella tavola non sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree di interesse archeologico presenti nel territorio comunale, che sono individuate nel R.U. nelle tav. <i>“Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione”</i>, come accertati nel testo <i>“Indagini archeologiche nel territorio del comune di Sambuca Pistoiese”</i> a cura di Andrea Magno e Giovanni Millemaci; - i ponti e gli edifici lungo la viabilità presenti nel territorio comunale; - gli edifici di rilevante valore storico - testimoniale così come implementati dalle indicazioni di cui alla presente osservazione; - gran parte della viabilità storica presente nel territorio comunale, fra l'altro non è stato indicato la via Francesca della Sambuca nella diramazione dell'antica via del Crinale (sentiero n° 163 CAI), nonché l'antica Via fra Badia a Taona e Torri (sentiero n° 167 CAI). 	<p>La pianificazione a livello provinciale, considerata la diversa finalità, la diversa scala territoriale, nonché la scala di restituzione grafica degli elaborati, non può contenere tutti gli elementi di dettaglio presenti negli strumenti urbanistici dei Comuni. Pertanto, come già detto riguardo agli edifici di rilevante valore storico architettonico di cui alla precedente osservazione A, la richiesta dell'osservante non è accolta.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione I: Tav. P06 <i>“La città e gli insediamenti. Evoluzione del sistema insediativo”</i>. L'evoluzione del sistema insediativo rappresentato nella tavola non pare aggiornato e completo (mancano</p>	<p>Non si riscontra l'errore rilevato dall'osservante, in quanto, stante la scala 1:50.000 dell'elaborato grafico, i centri abitati segnalati sono già inseriti.</p> <p>Non accolta.</p>

		centri abitati come Lentula e Monachino) con quanto riportato nel P.S.	
		<p>Osservazione J: Tav. P07 <i>“Le infrastrutture per la mobilità”</i>: Nella tavola manca l'individuazione di due strade Provinciali di interesse Sovracomunale ed Interregionale : - la SP 51 PONTE VENTURINA; - la SP 52 SP52 CA' DEL CUCCO TAVIANO.</p>	<p>La richiesta dell'osservante è corretta. Analogamente per l'Osservazione C, si provvede ad inserire le due strade provinciali mancanti nella tav. P07.</p> <p>Accolta.</p>
		<p>Osservazione K: Tav. P10b <i>“I sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico ambientale”</i>: Nella tavola non sono indicati: - gran parte degli edifici religiosi così come implementati dalle indicazioni di cui alla presente osservazione; - gran parte dei percorsi trekking presenti nel territorio comunale, come elencati nella nota. -</p>	<p>Gli itinerari escursionistici individuati nella cartografia provinciale sono quelli certificati dal CAI e dalla Regione Toscana. Il Comune nei suoi strumenti urbanistici può individuare ulteriori percorsi trekking.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione L: Tav. P13 <i>“I sistemi funzionali. Il sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica”</i>: Nella tavola non sono indicati : - gran parte degli edifici religiosi così come implementanti dalle indicazioni di cui alla presente osservazione; - gran parte dei percorsi trekking</p>	<p>Per le motivazioni già espresse relativamente all'Osservazione A, H, K, la richiesta dell'osservante non è accolta.</p> <p>Non accolta.</p>

		<p>presenti nel territorio comunale, come da elenco nella nota;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree di interesse archeologico presenti nel territorio comunale, che sono individuati nel R.U. - i ponti e gli edifici lungo la viabilità presenti nel territorio comunale; - gli edifici di rilevante valore storico <ul style="list-style-type: none"> - testimoniale così come implementanti dalle indicazioni di cui alla presente osservazione. <p>-</p>	
		<p>Osservazione M: <i>Tav P14 "I sistemi funzionali. Il sistema dei Servizi":</i> Nella tavola non sono indicate tutte le strutture sanitarie presenti nel territorio comunale, come elencate nella nota.</p>	<p>I dati riportati nella tavola sono stati oggetto da parte della Provincia durante la fase di aggiornamento di varie richieste alle Amministrazioni Comunali, al fine della verifica della loro esattezza. La tavola contiene le strutture sanitarie pubbliche e convenzionate. I dati contenuti nella tavola possono essere ulteriormente implementati a livello comunale.</p> <p>La richiesta dell'osservante pertanto per quanto riguarda l'inserimento delle strutture pubbliche è accolta.</p> <p>Parzialmente accolta.</p>
		<p>Osservazione N: In riferimento alle NTA, in generale si osserva che, considerando la riforma del Titolo V della Costituzione che elimina il principio del sovraordinamento tra gli strumenti urbanistici della Regione, della Provincia e dei Comuni, il P.I.T. approvato dalla Regione contiene già l'insieme dei principi prescrittivi. La Variante al P.T.C, adottata deve avere un carattere meno prescrittivo, mentre devono essere incrementati gli indirizzi, al fine di orientare la formazione degli strumenti</p>	<p>Per quanto riguarda lo Statuto del territorio, nelle NTA vengono modificati alcuni articoli, seguendo il criterio di mantenere le prescrizioni soltanto per gli argomenti di stretta competenza provinciale, ovvero gli artt. 19-20-21. Per La strategia dello sviluppo territoriale della provincia, seguendo il medesimo criterio di mantenere le prescrizioni soltanto per gli argomenti di stretta competenza provinciale, vengono trasformate in direttive le prescrizioni presenti nei seguenti articoli: artt. 53-54-55-56-57-58-59-65-66-67-68. Mentre le prescrizioni presenti agli artt.71-72-73, vengono trasformate in indirizzi.</p> <p>Accolta.</p>

	urbanistici sulla base di criteri per perseguire gli obiettivi.	
	<p>Osservazione O: ART. 10 comma 4 lettera e: L'Ambito di Paesaggio 6 relativo alla Montagna P.se, nella tavola grafica P02 è indicato come Ambito di Paesaggio 5 e non 6.</p>	<p>Trattasi di errore di battitura di testo.</p> <p>Accolta.</p>
	<p>Osservazione P: ART. 15 comma 6: Manca nelle prescrizioni una norma che incentivi la funzione di presidio ambientale Ecosostenibile.</p>	<p>Il complesso della normativa tecnica di attuazione è incentrato sulla sostenibilità del territorio e sul presidio ambientale.</p> <p>Non accolta.</p>
	<p>Osservazione Q: ART. 29 comma 4: Manca negli indirizzi una norma che incentivi la funzione di presidio ambientale nonché attività agricole anche a conduzione part-time.</p>	<p>Analogamente per la precedente osservazione, il complesso della normativa tecnica di attuazione è incentrato sulla sostenibilità del territorio e sul presidio ambientale.</p> <p>Non accolta.</p>
	<p>Osservazione R: ART. 43 comma 1: La rappresentazione dei Sistemi Territoriali Locali così come descritta nell'articolo 43 delle N.T.A. non trova lo stesso raffronto nella cartografia in particolare nella tavola P01.</p>	<p>L'osservazione è accolta, pertanto viene modificato l'art. 43 in accordo con la tavola P01.</p> <p>Accolta.</p>
	<p>Osservazione S: ART. 48 comma 10: Nelle aree delle alte vallate delle Limentre, appositamente delimitate nella tavola P10c, la Provincia, in attuazione del Programma Regionale delle Aree Protette,</p>	<p>La previsione del Parco provinciale delle Limentre nel PTC è analoga a quanto contenuto in proposito dai PS dei Comuni di Sambuca e Pistoia, e il processo di formazione sarà attuato in coerenza della normativa vigente, con il coinvolgimento della popolazione interessata.</p> <p>Per quanto riguarda la previsione al suo interno di interventi per l'inserimento di impianti che sfruttino fonti energetiche rinnovabili, tale possibilità sarà valutata in</p>

		<p>istituisce un Parco ai sensi e con le procedure della L.R. 49/95. La formazione del Parco Provinciale nonché dell'ambito territoriale contiguo deve essere seguire un percorso di istituzione <i>in concerto con i Comuni interessati</i>, come prescritto dall'art. 9 comma 2 della LR n° 49/95 nonché dal Titolo II della LR n° 01/05. Il Parco deve essere definito solo con il coinvolgimento della popolazione interessata nell'ottica di un'azione amministrativa ispirata al principio sancito dalla LR n° 01/05 della partecipazione. Inoltre deve essere ammesso in tale futuro Parco ed ambito territoriale contiguo, al fine di incentivare l'utilizzo di sistemi che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili, come prescritto dal Capo IV (La sostenibilità dello sviluppo del territorio) delle stesse Norme Tecniche di Attuazione, fermo restando la finalità di tutela del paesaggio, interventi volti alla trasformazione di limitate aree boscate per la realizzazione di impianti che sfruttino fonti energetiche rinnovabili (eolica, biomassa, idroelettrico, geotermia a bassa entalpia, solare, ecc.).</p>	<p>sede di definizione del Parco stesso, di concerto con le amministrazioni interessate.</p> <p>Parzialmente accolta.</p>
		<p>Osservazione T: ART. 54 comma 4 lettera c: I Centri Storici (denominati nella classificazione minori) del Comune di Sambuca P.se sono Castello di Sambuca e non Sambuca, Torri</p>	<p>La richiesta dell'osservante viene accolta per la dicitura "Castello di Sambuca" anziché "Sambuca" all'art. 54 comma 4 lett. c delle NTA.</p> <p>Parzialmente accolta.</p>

		<p>(correttamente indicato), Treppio (correttamente indicato), mentre non pare appropriato l'indicazione della località Pavana.</p>	
		<p>Osservazione U: ART. 70 comma 4 lettera j: Non è specificato quando si cita gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazionese tale norma si applica ai sopraccitati interventi in ogni zona del territorio comunale o solo a quelli contemplati nelle zone ove si prevede la realizzazione di nuove urbanizzazioni o la riqualificazione delle stesse urbanizzazioni (Ristrutturazione urbanistica). Inoltre è necessario chiarire se si intende riferirsi alla ristrutturazione urbanistica o alla ristrutturazione integrale.</p>	<p>Per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, la norma si applica su tutto il territorio comunale.</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>La norma con il termine “ristrutturazione” fa riferimento alle categorie d'intervento previste dalla L.R. 1/2005.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione V: ART. 70 comma 4 lettera j: Pare corretto l'inserimento di una norma per il raccordo con la normativa statale che prescrive che ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, dovrà essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p>	<p>L'inserimento di una norma di “raccordo” con la normativa statale, all'interno delle NTA del PTC non risulta necessario.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione W: ART. 70 comma 4 lettera K) Non è specificato a quali edifici industriali-artigianali si riferisce il</p>	<p>La norma si riferisce ad interventi di nuova costruzione, sostituzione e ristrutturazione. L'osservazione è accolta.</p> <p>ACCOLTA</p>

		<p>comma, risulta più corretto inserire la definizione: per edifici industriali-artigianali di nuova costruzione.</p>	
		<p>Osservazione X: ART. 70 comma 4 lettera L) Si considerano necessarie alcune precisazioni: - utilizzare il termine ristrutturazione integrale - specificare le dimensioni minima dell'edificio a cui si deve applicare la norma - specificare l'esclusione degli ampliamenti di modeste dimensioni -</p>	<p>L'osservazione sul termine "ristrutturazione integrale" non è accolta in quanto si fa riferimento alle categorie d'intervento previste dalla LR. 1/2005.</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione sulla superficie minima, oltre la quale applicare i contenuti della norma, è accolta. Tale precisazione esclude quindi dalle prescrizioni gli ampliamenti di modeste dimensioni.</p> <p>ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione Y: ART. 70 comma 4 lettera M) L'applicazione della norma che impone l'impatto zero dei nuovi insediamenti turistici, fuori dalle aree già individuate, è considerata troppo restrittiva.</p>	<p>La richiesta dell'osservante non è accolta, in quanto la previsione di nuovi insediamenti turistici fuori dalle aree già individuate dai PS è volutamente limitativa.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione Z: ART. 71 comma 2 lettera A) L'applicazione della norma risulta troppo restrittiva, deve essere facoltativa mentre è obbligatoria quando in prossimità è già esistente una centrale di alimentazione funzionante.</p>	<p>Come evidenziato in norma i Piani Strutturali individuano preventivamente le aree del territorio comunale adatte alla realizzazione di impianti di teleriscaldamento. L'osservazione sulla necessità di valutare la realizzabilità delle reti di teleriscaldamento è accolta.</p> <p>ACCOLTA</p>

		<p>Osservazione AA: ART. 83 comma 6 La norma non è ben correlata con il Capo IV (La sostenibilità dello sviluppo del territorio) delle stesse Norme Tecniche di Attuazione ove si incentiva l'utilizzo di sistemi che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili. Deve essere ammesso in tutte le aree boscate e fermi restando le finalità di tutela del paesaggio interventi volti nella trasformazione di limitate aree boscate per la realizzazione di impianti che sfruttino fonti energetiche rinnovabili (eolica, biomasse, idroelettrico, geotermia a bassa entalpia, solare ecc.)</p>	<p>Si rileva che il PTCP non conforma l'uso del suolo. Il PTCP, alla Parte III, Titolo II, Capo IV disciplina la sostenibilità dello sviluppo del territorio prevedendo norme criteri, indirizzi e prescrizioni negli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni. Quanto osservato, fa parte degli indirizzi del PTCP agli strumenti di pianificazione territoriale comunale.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		<p>Osservazione AB: ART. 85 comma 13 “A titolo orientativo si suggerisce di consentire alle aziende con dimensioni sopraccitate la costruzione di un annesso di dimensione pari a 30 mq. con altezza massima necessaria al rimessaggio dei mezzi agricoli e comunque non superiore a 2.4 mt.” L'altezza massima risulta essere troppo limitata ed impedisce l'accesso ai moderni mezzi agricoli.</p>	<p>Si accoglie elevando il limite da mt. 2,40 a mt. 2,60, salvo eventuali motivate e documentate specifiche esigenze, considerando che per le aziende con superficie fondiaria compresa fra le superfici minime di cui al comma 8 dell'art. 85 della Disciplina di piano e mq. 6.000, si presume l'utilizzo di mezzi agricoli di piccole dimensioni e di potenza inferiore ai cv. 70.</p> <p>ACCOLTA</p>



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
28	Comune di Montecatini 03/03/2009 Prot. 36085 del 03/03/2009	a) "Tav. P05" il perimetro del centro storico e die nuclei di antica formazione si evidenzia l'inclusione di un'area più vasta rispetto a quello individuato nella Tav.P10 del PS approvato. RICHIESTA: verificare i perimetri: <ul style="list-style-type: none">▪ dell'area rappresentata dal quadrilatero ad est di via Bicchierai, compreso fra il viale Foscolo a sud, via N.Sauro ad est, via Col di Lana/via Milazzo ad ovest e la sede ferroviaria a nord▪ dell'area ad ovest di via Marruota compresa fra le vie Cadorna a nord e via Calabria a sud.	Le perimetrazioni richiamate nell'osservazione si riferiscono al perimetro del centro antico rilevato nelle carte storiche del catasto leopoldino e nelle tavolette dell'IGM, nell'intervallo di tempo che va dal 1880 al 1903. All'art.18 comma 1 della disciplina di piano, viene inoltre specificato che "per Montecatini Terme è stato assunto come perimetro del centro storico l'area che risulta edificata nella cartografia IGM aggiornata al 1934". Inoltre al comma 4, lettera a) dello stesso articolo, è previsto che gli strumenti della pianificazione comunale provvedono a verificare e specificare le perimetrazioni indicate nel PTC, pertanto qualora nel piano strutturale siano stati fatti ulteriori approfondimenti in merito, il Comune è tenuto a comunicarci dati e metadati, così da poter integrare il quadro conoscitivo del PTC. Non accolta

		<p>b) "Tav. QC07": sono state rilevate alcune contraddizioni sui corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L.431/85, non risultano corrette le denominazioni di alcuni corsi d'acqua ed i relativi tracciati cartografici-vedi il dettaglio nell'estratto cartografico riportato sull'osservazione.</p> <p>RICHIESTA: verificare.</p>	<p>Si procede alla correzione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo e delle loro denominazioni laddove si sono riscontrati gli errori segnalati nella tavola osservata, in particolare per quanto riguarda il Fosso della Maona, il Rio del Castagna Regola o del Rinfresco e il Rio Salserino.</p> <p>Parzialmente accolta</p>
		<p>c) "Atlante degli edifici di rilevante valore storico-architettonico": dal confronto del censimento provinciale e comunale emergono alcune incongruenze evidenziate nella tabella inserita nell'osservazione, inoltre non tutti gli edifici notificati alla Sovrintendenza ed inseriti nel PIT approvato risultano confluiti nel censimento provinciale, risulta infatti che sono stati esclusi n.21 immobili elencati nell'allegato alla osservazione presentata.</p> <p>RICHIESTA: verificare.</p>	<p>Ai sensi dell'art.51, comma 2 lettera c) della LR 1/05, "<i>il PTC deve individuare gli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale</i>". La disciplina vincolistica sugli immobili schedati è comunque sovraordinata rispetto alla normativa di riferimento riportata sulla schedatura e l'individuazione degli edifici fatta nell'ambito del quadro conoscitivo del PTC è riferita pertanto ad una individuazione di interesse provinciale, che serve da quadro di riferimento di natura conoscitiva per definire in maniera puntuale a livello di piano strutturale i beni di interesse storico e architettonico. Il Comune quindi, ai sensi dell'art.16, comma 2 lettera c) delle NTA del PTC implementa e dettaglia tale schedatura a livello comunale, senza che ciò comporti un'implementazione della schedatura del PTC. Inoltre nel momento in cui è stato fatto il censimento degli edifici di interesse provinciale, è stato richiesto a tutte le Amministrazioni di verificare la schedatura effettuata, con nota del maggio 2005 e successivi solleciti, le verifiche riscontrate sono state poi recepite nella schedatura provinciale, mentre quelle di cui all'osservazione saranno oggetto di aggiornamento periodico in un momento successivo, dietro specifica richiesta da parte della Provincia, da approvare con determina dirigenziale.</p> <p>Non accolta</p>

		<p>d) Liceo Scientifico Salutati: presso il Servizio Patrimonio ed Edilizia scolastica e sportiva della Provincia di Pistoia sono in corso degli studi finalizzati a proporre l'introduzione di idonea struttura vocata al sostegno di un turismo connesso ad attività convegnistiche espositive e fieristiche nella suddetta attrezzatura scolastica.</p> <p>RICHIESTA: valutare l'opportunità indicata ed esplicitare la condizione suddetta in sede di approvazione del PTC.</p>	<p>Tale previsione è coerente con quanto indicato all'art.49 comma 4 lettera d) della disciplina di piano in quanto la specifica conformazione dell'uso del suolo è precipua competenza del R.U.</p> <p>Non accolta</p>
--	--	--	--



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
29	LEGAMBIENTE Circolo di Pistoia 10/03/2009 Prot. 41158	<p>Osservazione a: <i>Tavola P03 "Sottosistemi Territoriali"</i> – Parte del territorio del Comune di Pistoia e più precisamente la parte a Nord della città, quella a Ovest del fiume Ombrone e quella a Sud-Ovest (pendici del Montalbano), sono state individuate all'interno del "Sottosistema agricolo vivaistico ornamentale della piana pistoiese" individuate nelle NTA all'art. 33. Tali aree dovrebbero rientrare, vista la peculiare conformità morfologica ed ambientale della zona, nelle aree definite all'art. 32 come "Sottosistema del paesaggio pedecollinare dell'agricoltura promiscua della piana pistoiese"</p> <p>Osservazione b: Sarebbe opportuno prendere atto ed acquisire, nella cartografia e nelle NTA, la previsione del vigente PS del Comune di Pistoia che individua il limite della possibilità di sviluppo della città con la zonizzazione delle "Mura Verdi"</p>	<p>Tale perimetrazione è stata frutto di un mero errore materiale. Sarà effettuata la correzione sulla Tav. P03.</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo, il PTCP all'art. 48 "Il sistema dei valori paesaggistico ambientali", al comma 4 lettera b), da indicazione ai Piani Strutturali dei Comuni, di perseguire l'individuazione di cinture verdi intorno alla città di Pistoia ed ai sistemi insediativi della Valdinevole, di Agliana, Quarrata e Montale, aventi una dimensione tale da inglobare i collegamenti paesistico-ambientali, in modo da considerare le cinture ed i collegamenti un unico territorio di particolare valore ambientale. Le specifiche funzioni da attribuire a tale territorio sono riferite alle attività ricreative e del tempo libero, sportive e di attività legate alla produzione agricola e agricola specialistica. Quanto richiesto in osservazione è pertanto già contenuto nella Disciplina di piano</p> <p>NON PERTINENTE</p>



Provincia di Pistoia

Dipartimento Pianificazione Territoriale - Agricoltura - Turismo - Promozione

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T. - Promozione - Turismo - Commercio

C.so Gramsci, 110 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 372439 - Fax 0573 372436 - E-mail> r.ferretti@provincia.pistoia.it

N° Oss.	Autore e Data/Protocollo	Oggetto	Proposta del Servizio
30	Regione Toscana 13/03/2009 Prot. 43262	Osservazione A Relazione del Responsabile del procedimento: Si ritiene opportuno che la relazione, oltre a riportare in modo sintetico le finalità ed obiettivi del P.T.C, dia atto delle verifiche di conformità rispetto al PIT, con riferimento alla Valutazione Integrata, indicando sommariamente gli elementi e gli approfondimenti sulla base dei quali è stata valutata tale conformità.	Sono state fatte le verifiche di conformità rispetto al PIT nella Valutazione Integrata, realizzando una matrice di confronto degli obiettivi del PIT e del PTC. La matrice ha evidenziato una generale coerenza tra di essi. Accolta.
		Osservazione B Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata: Con riferimento al documento "Relazione sulla Valutazione Integrata", allegato alla documentazione del P.T.C. adottato, si rileva che esso risulta incompleto rispetto al contenuto previsto dal regolamento DPGR 09/02/2006 n.4/R in merito alla Relazione di Sintesi. Si ricorda inoltre che tale documento ai sensi	La documentazione prevista dal regolamento DPGR 09/02/2006 n.4/R in merito alla Relazione di Sintesi è stata già integrata come richiesto. Accolta.

		<p>del 2° comma dell'art.10 del Regolamento deve essere messo a disposizione delle autorità e dei soggetti privati interessati, con le modalità di cui all'art. 12 preliminarmente all'adozione degli atti deliberativi da parte dei competenti organi dell'amministrazione.</p> <p>E' opportuno inoltre precisare che nel processo di valutazione integrata è necessario dettagliare il sistema di monitoraggio definendo indicatori sintetici riferiti agli obiettivi generali e specifici, con particolare attenzione con le criticità in atto.</p> <p>Si segnala la necessità di integrare il documento prevedendo una verifica su tutti quegli aspetti della normativa del PIT che contengono direttive ed indirizzi aventi riflessi sulla pianificazione di area vasta.</p> <p>Per gli aspetti relativi al paesaggio si ricorda che è in fase di ultimazione la disciplina paesaggistica del PIT con annesse nuove schede di paesaggio elaborate con l'ausilio di Province e Comuni.</p> <p>Si segnala alcuni aspetti relativi agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si precisa che è in corso di ultimazione l'integrazione del PIT in merito alla disciplina paesaggistica che definisce limitazioni per la localizzazione di detti impianti su</p>	
--	--	--	--

		<p>aree vincolate ex art, 136 DLGS 42/94, siti di interesse naturalistico (SIR) ed aree storico/ archeologiche, demandando a Province e Comuni la definizione di criteri riguardo le più congrue misure di efficacia ed efficienza energetica.</p>	
		<p>Osservazione C Norme tecniche di attuazione – Parte Statutaria:</p> <p>Si ritiene opportuno in generale che la terminologia utilizzata, laddove non si dettino prescrizioni ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L.R. 01/2005, deve evitare di utilizzare termini tipo "<i>...i comuni dovranno...</i>" utilizzando piuttosto termini tipo "<i>...privilegiano, ..perseguono,...individuano...</i>" trattandosi in effetti di direttive, ovvero indirizzi e criteri.</p> <p>E' opportuno che le "<i>prescrizioni</i>" relative alla disciplina delle risorse del territorio di cui al Titolo II dello Statuto del territorio delle NTA del P.T.C. siano modificate in "<i>criteri e parametri</i>" per l'utilizzo delle risorse essenziali del territorio poiché, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 01/2005, le prescrizioni per l'utilizzo delle risorse essenziali e per la determinazione dei livelli minimi prestazionali e di qualità sono demandate al PIT regionale.</p>	<p>La terminologia è stata opportunamente modificata dove non sono riferite a prescrizioni.</p> <p>Accolta.</p> <p>Le prescrizioni per l'utilizzo delle risorse essenziali e per la determinazione dei livelli minimi prestazionali e di qualità sono state convertite in direttive.</p> <p>Accolta.</p>

		<p>Inoltre in relazione agli obiettivi attinenti alle tipologie di risorse definite dal P.T.C. al Titolo IV (le città e gli insediamenti, il territorio rurale, la rete delle infrastrutture per la mobilità) e disciplinate agli artt, 44-45-46, è opportuno che questi siano trasferiti nella parte strategica e conseguentemente, per le risorse di cui sopra, è opportuno stabilire livelli minimi prestazionali ai sensi dell'art.51 della L.R. 1/2005.</p> <p>Si rileva infine che la disciplina di cui al Titolo III dello Statuto del PTC, riporta prescrizioni direttamente derivanti da leggi e regolamenti nazionali e regionali e da piani settoriali sovraordinati, spesso non indicando gli specifici riferimenti normativi. Si fa notare che ciò potrebbe essere oggetto di contenziosi, data l'ulteriore definizione e declinazione della norma da parte del P.T.C.</p>	<p>Gli obiettivi attinenti alle tipologie di risorse definite dal P.T.C. al Titolo IV sono stati trasferiti nella parte strategica.</p> <p>Accolta.</p> <p>L'osservazione non è accolta in quanto non risulta necessario richiamare la normativa in vigore.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione D</p> <p>Norme tecniche di attuazione – Parte Strategica:</p> <p>All'interno della disciplina di cui al Titolo I, la strategia, sistemico-funzionale del P.T.C., al fine di evitare possibili profili di incoerenza rispetto alle norme del PIT, si ritiene opportuno distinguere con chiarezza le definizioni normative derivanti dal PIT stesso rispetto</p>	<p>L'osservazione non è accolta in quanto non risulta necessario acquisire in norma le definizioni normative derivanti dal PIT adottato.</p> <p>Non accolta.</p>

		<p>alla disciplina ad esse integrativa approfondita a livello provinciale da parte del P.T.C. adottato. In tal senso è opportuno che quanto discende dalla disciplina del PIT sia riportato in forma integrale all'interno delle N.T.A. del P.T.C. oppure con il semplice riferimento normativo.</p> <p>Per quanto attiene le prescrizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Strategia dello sviluppo territoriale della Provincia (Parte III) si ritiene opportuno che esse vengano modificate in "criteri", "parametri" o "direttive" per la strategia dello sviluppo territoriale, con riferimento alle tipologie delle risorse definite come città e gli insediamenti (Titolo II) il territorio rurale (Titolo III), la rete delle infrastrutture per la mobilità (Titolo IV).</p> <p>Si propone pertanto l'inserimento nelle N.T.A. del termine "direttiva " assumendone il seguente significato: <i>"Direttiva: costituisce, indicazione necessaria all'efficace messa in opera del P.T.C., che deve essere. comunque presa in esame e la cui applicazione può essere disattesa soltanto con motivazioni di rilevante interesse pubblico locale ed in coerenza con gli obiettivi generali del patto interistituzionale per il governo del territorio. "</i></p> <p>In tal senso si ritiene che la disciplina del P.T.C, debba</p>	<p>Le prescrizioni per la strategia dello sviluppo territoriale sono state convertite in direttive.</p> <p>Accolta.</p> <p>L'inserimento nelle N.T.A. del termine "direttiva " è necessario ed efficace. Si provvede ad inserirne la definizione al comma 2bis dell'art. 5.</p> <p>Accolta.</p> <p>.</p>
--	--	---	--

		<p>specificare che il discostamento dalle direttive di cui sopra da parte della pianificazione comunale dovrà essere adeguatamente valutato ed argomentato nell'ambito delle attività di Valutazione di cui al Capo I del Titolo II della LR1/2005.</p>	
		<p>Osservazione E Disciplina di carattere forestale (contributo del Settore Programmazione Forestale):</p> <p>I riferimenti cartografici per la disciplina forestale possono essere reperiti nei volumi editi dalla Regione Toscana. La tipologia forestale illustrata è la tipologia ufficiale della stessa Regione da adottare nei documenti tecnico amministrativi a cui fa esplicito riferimento il P.F.R. 2007-2011 (Del. C.R. 13 dicembre 2006, n.125). Si fa notare come per la cartografia forestale siano state approvate le modalità di elaborazione con Decreto Dirigenziale n. 3212 del 15.07.2008.</p> <p>Si fa notare che ai sensi della LR 1/2005 per le attività forestali, per la loro pianificazione e per gli interventi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico si applica quanto previsto dalla LR 39/2000, e da relativo regolamento. Si richiama l'attenzione all'art. 55</p>	<p>L'elaborazione delle carte contenenti la disciplina forestale risponde ai requisiti cartografici in materia elaborati dalla Regione Toscana, ed è funzionale al completamento del Sistema Informativo Territoriale e delle banche dati. Per quanto riguarda la tutela delle piante non ricomprese nei boschi, il PTCP prevede già la salvaguardia dei collegamenti paesistico – ambientali, e, all'interno di ogni sottosistema territoriale di paesaggio, la tutela delle piante di cui trattasi. Inoltre il PTCP ha acquisito il censimento degli alberi monumentali ed all'art. 83 introduce il patrimonio boschivo.</p> <p>Accolta.</p>

		<p>della LR 39/2000 all'art. 55 punto 2), lett. a) e b) del DPGR n. 48/R/2003 "Tutela delle piante non ricomprese nei boschi" che dettano le prescrizioni da seguire per la protezione di tali piante forestali e si fa presente, a titolo collaborativi, che i regolamenti attuativi del PTC dovranno prendere in considerazione le prescrizioni normative di cui sopra.</p>	
		<p>Osservazione F</p> <p>Note puntuali alle Norme Tecniche di Attuazione:</p> <p>- Artt. 66, 67, e 68 delle NTA:</p> <p>Per il contenuto del Capo III del Titolo II della parte Strategica del P.T.C, "le caratteristiche dimensionali del sistema insediativo", si rileva che gli indirizzi e le prescrizioni relativi al dimensionamento degli spazi per la residenza (art.66), per la produzione e il commercio (art.67) e per le attrezzature e servizi (art.68) non risultano essere compresi tra gli elementi che l'art.51 della. L.R. 1/2005 prevede tra i contenuti del P.T.C. Infatti l'art. 53 della medesima legge, nonché l'art. 4 del Regolamento DPGR 09/02/2007 n. 3/R attribuiscono le competenze in materia di dimensionamento massimo sostenibile degli insediamenti al piano strutturale. Di conseguenza</p>	<p>Anche in questo caso le disposizioni sono state convertite in criteri.</p> <p>Accolta.</p>

		<p>si ritiene che gli articoli del P.T.C. sopra richiamati debbano avere le caratteristiche di criteri o di indirizzi rivolti alla pianificazione comunale in materia di dimensionamento.</p> <p>- Art.70 delle NTA:</p> <p>Si ritiene che le percentuali riferite alle emissioni di anidride carbonica (comma 4 lettere f, g) ed alla produzione di energie rinnovabili (comma 4 lettere j, k), che attualmente costituiscono prescrizione per la sostenibilità dello sviluppo del territorio, in quanto livelli minimi prestazionali individuati dal P.T.C. costituiscono il risultato delle attività di valutazione e pertanto dovranno essere evidenziate nel documento della Valutazione Integrata.</p>	<p>Il quadro conoscitivo del PTC sulle emissioni di anidride carbonica e sulla produzione di energia rinnovabile è decisamente incompleto e frammentario sul territorio. Per quanto attiene le emissioni le centraline di controllo sono di numero troppo limitato, mentre per le energie rinnovabili si fa presente che nessun comune è provvisto di un bilancio energetico annuale. Pertanto, le quote prescritte, in genere lievemente superiori a quanto richiesto da normativa vigente, non possono essere il risultato dell'attività di valutazione ma costituiscono una scelta di strategia di sviluppo sostenibile.</p> <p>Non accolta.</p>
		<p>Osservazione G</p> <p>Disciplina paesaggistica:</p> <p>Relativamente al Piano Paesaggistico regionale in corso di definizione, al fine di una successiva conformità del PTC con il Piano stesso, si fa presente quanto segue :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nella tavola P03 "Sottosistemi Territoriali" è opportuno inserire la dizione "Sottosistemi Territoriali di Paesaggio degli Ambiti del P.I.T."; - Si ritiene opportuno sottoporre a verifica la legenda della tavola 	<p>L'elaborato grafico fa esplicito riferimento agli ambiti di paesaggio del PIT come del resto la disciplina di piano. Si è omesso di richiamarli nel titolo dell'articolo e nella legenda per esigenze di brevità e chiarezza letterale.</p> <p>Non accolta.</p>

		<p>P03 in relazione ai riferimenti valoriali della Sezione III degli ambiti relativi al Piano Paesaggistico Regionale in itinere;</p> <ul style="list-style-type: none">- Art- 25 Caratteri generali - Nel capo IV del Titolo II della Parte II delle NTA del P.T.C., è necessario specificare gli ambiti ritenuti di interesse collettivo e definire gli indirizzi previsti in riferimento alla sezione III del piano paesaggistico in itinere.- Artt. 26–36 - E' opportuna una verifica dei contenuti rispetto alle azioni indicate nella sezione III del Piano Paesaggistico in itinere, evidenziandone i precisi riferimenti valoriali nella disciplina di riferimento	<p>Si provvede ad integrare il comma 3 dell'art. 25 come richiesto.</p> <p>Accolta.</p> <p>Gli artt. 26-36 riassumono i contenuti delle schede predisposte per il PIT.</p> <p>Non accolta.</p>
--	--	---	--